
 SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

LII.

TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

(1° sul bilancio in discussione.)

PRESIDENZA BIANCERI.

SOMMARIO. *Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero per gli affari esteri pel 1875 — Approvazione di tutti i quindici capitoli e dell'articolo di legge. — Il deputato Serena presenta la relazione sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Toscanelli. — Discussione generale dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze pel 1875 — Avvertenze del presidente per norma nei dibattimenti — Considerazioni generali, osservazioni e istanze sovra l'imposta degli affari di Borsa, e sovra la tassa di fabbricazione della birra e dell'alcool, dei deputati Branca, Panattoni, Colombini e De Zerbi. — Annunzio di una interrogazione del deputato Comin intorno alla esecuzione della legge 28 agosto 1870, consentita dal ministro per i lavori pubblici. — Considerazioni e raccomandazioni dei deputati Comin, La Porta, Carnazza e Merizzi — Risposte e osservazioni diverse del ministro per le finanze — Repliche — Risposta del deputato Panattoni — Chiusura della discussione generale. — Annunzio di un'interrogazione del deputato Friscia.*

La seduta è aperta alle ore 1 55 pomeridiane.
(Il segretario Massari dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.)

PRESIDENTE. Si dà comunicazione di un elenco di omaggi.

MASSARI, segretario. Sono giunti alla Camera i seguenti omaggi:

Dal Ministero dei lavori pubblici — Relazione statistica sulla gestione dell'amministrazione telegrafica del regno nell'anno 1873, copie 200;

Dal Ministero degli esteri — Actes de la Conférence de Bruxelles 1874, una copia;

Dallo stesso — Documenti relativi al Congresso postale internazionale di Berna, una copia;

Dal signor Turcotti Aurelio, ex-deputato — Trattato di morale umana, emancipata da ogni dogma e pregiudizio (volumi 2), copie 3;

Dal prefetto della provincia di Arezzo — Atti di quel Consiglio provinciale, anno 1874, una copia.

PRESIDENTE. L'onorevole Cerruti, per affari di famiglia, chiede un congedo di 10 giorni.

(È accordato.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DEL MINISTERO PER GLI AFFARI ESTERI PER IL 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del bilancio di prima previsione per il 1875 del Ministero degli affari esteri.

La Camera rammenta che la discussione è rimasta sospesa al capitolo 3, il quale fu approvato con uno stanziamento di lire 2,849,500.

Procederemo quindi ai capitoli che seguono.

(Sono approvati senza discussione i seguenti capitoli:)

Capitolo 4. Indennità diverse, viaggi e missioni, lire 480,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio del Ministero, lire 65,000.

Capitolo 6. Fittò di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 37,000.

Capitolo 7. Spese segrete, lire 100,000.

Capitolo 8. Spese dragomannali, lire 260,000.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Capitolo 9. Spese di posta, telegrammi e trasporti, lire 165,000.

Capitolo 10. Sovvenzioni, lire 308,000.

Capitolo 11. Provvigioni, lire 25,000.

Capitolo 11 bis. Spese per l'acquisto dei francobolli e delle cartoline postali di Stato occorrenti per le corrispondenze d'ufficio, lire 8000.

Capitolo 12. Casuali, lire 87,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Capitolo 13. Assegni provvisori e di aspettativa, lire 15,000.

Capitolo 14. Indennità ai regi agenti all'estero per spese di cambio, lire 130,000.

Capitolo 15. Indennità straordinaria alla regia legazione del Giappone, proposta dal Ministero in lire 10,000.

La Commissione propone la soppressione dello stanziamento di questo capitolo.

L'onorevole ministro accetta?

VISCONTI-VENOSTA, *ministro per gli affari esteri*. Accetto, riservandomi di presentare un apposito progetto di legge per lo stanziamento di questa spesa.

PRESIDENTE. Allora si intende soppresso per ora questo stanziamento.

Somma complessiva del titolo I, *Spesa ordinaria*, lire 5,439,720; titolo II, *Spesa straordinaria*, lire 145,000; stanziamento complessivo, lire 5,584,720.

Metto ai voti questo stanziamento complessivo.

(La Camera approva.)

Verremo ora all'articolo unico di legge che precede il bilancio.

« *Articolo unico*. Sino all'approvazione del bilancio definitivo per l'anno 1875, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

(La Camera approva.)

Si fisserà il giorno in cui si dovrà procedere alla votazione per squittinio segreto su questo disegno di legge.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. Onorevole Serena, lo invito a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

SERENA, *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione incaricata di esaminare la domanda di autorizzazione a procedere contro l'onorevole Toscanelli. (V. Stampato, n° 39-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DELLA SPESA DEL MINISTERO DELLE FINANZE PER IL 1875.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di prima previsione per il 1875 del Ministero delle finanze.

La discussione generale è aperta.

La parola spetta all'onorevole Branca.

Avverto che in occasione della discussione generale del bilancio della spesa, non si può imprendere a trattare della questione finanziaria in genere, poichè evidentemente la discussione deve limitarsi alle questioni inerenti a codesto bilancio.

Se si tratta di discussioni particolari, queste possono aver luogo man mano che verranno in discussione i diversi capitoli, altrimenti facendo si verrebbe a ripetere una discussione generale ad ogni capitolo del bilancio.

BRANCA. Onorevole signor presidente, per conto mio dichiaro che non dovrò trattare del complesso delle questioni che riguardano la discussione generale, ma per il diritto che compete a ciascun deputato, non credo che sopra un bilancio di spesa si possa impedire di poter trattare di alcuni risultati complessivi della situazione finanziaria.

Ciò dico per una semplice riserva; però dichiaro che non tratterò che poche questioni speciali.

La Camera ricorderà che un'interpellanza presentata da me in unione di altri due colleghi, l'onorevole Panattoni e l'onorevole Colombini, fu rimandata alla discussione del bilancio della spesa.

Io mi propongo di svolgere oggi questa mia interpellanza, ma intanto, prima di trattare di questo argomento speciale, io debbo presentare poche osservazioni sul complesso del bilancio.

L'onorevole Minghetti quando si agitò la discussione del bilancio dell'entrata sostenne, come aveva sostenuto nel suo discorso di Legnago, che il disavanzo fosse soltanto di 54 milioni. Io ebbi allora occasione di mostrargli come si giungeva al disavanzo dei 54 milioni alienando una partita di rendita austriaca appartenente al Tesoro per la somma di 6 milioni.

Ma ciò non basta. L'onorevole Minghetti ha presentato recentemente un progetto di legge per 11 milioni di residui, ed egli si esprime, a proposito di questi residui, con le seguenti parole nella sua stessa relazione:

« Signori. Il presente progetto di legge contiene spese di differente natura. Ma se gli elementi differenziali sono molti, vi ha un elemento comune, ed è quello che sono spese a compimento di opere

già intraprese, e non finite per mancanza di fondi, e per la massima parte aventi contratto in corso, o materialmente impegnate. Esse sono spese che si stanziavano per unica volta e potrebbero quasi considerarsi come residui passivi. »

Io convengo perfettamente che queste spese non essendo spese continuative, non riguardano il bilancio normale di competenza, ma certamente riguardano il bilancio di competenza del 1875, di guisa che anche nel 1874, quando fu presentata la nota di variazione del 30 agosto, questi residui facevano parte integrante del disavanzo.

Non vale il dire che vi fu una deliberazione della Giunta del bilancio, accettata dalla Camera, colla quale si stabiliva che i residui passivi dovessero stralciarsi dalla competenza del bilancio e farne menzione a parte, perchè questa sarà questione di metodo e di contabilità; ma certamente rispetto al bilancio risulta che questi 11 milioni appartengono alla competenza del 1875, ciò che prova che il famoso disavanzo di 54 milioni è destinato ad ingrossarsi.

Un'altra semplice osservazione io debbo aggiungere. Dalla diligentissima relazione del mio egregio amico personale, il deputato Corbetta, risulta come vi sia una cifra di aumento di 13 milioni e 600 mila lire in cifra tonda, sulle spese dei servizi finanziari. È vero che da queste spese bisogna detrarre circa 7 milioni e 770 mila lire per le spese dei francobolli postali, le quali poi figurano anche nelle entrate, di guisa che costituiscono una semplice partita figurativa, resta però sempre un aumento di poco meno che 5 milioni sui servizi finanziari.

Ora io credo di accennare l'importanza di questa cifra, perchè essa prova come la nostra macchina finanziaria più tempo passa e più si complica. E da ciò segue che in confronto di una maggiore entrata per le nuove imposte, in 23 o 24 milioni d'incerta previsione, noi iscriviamo una spesa di circa cinque milioni, il che vuol dire che le nuove entrate costano di riscossione dal 20 al 25 per cento. Il che prova sempre più che, per il modo con cui procede l'amministrazione finanziaria, gli sforzi che fanno i contribuenti restano in gran parte sterili.

Mostrerò allo stesso proposito come l'equivalenza fra il bilancio del 1874 e quella del 1875 è puramente apparente, perchè il termine di vero paragone non bisogna trovarlo tra i bilanci di prima previsione del 1875 ed il bilancio definitivo del 1874; ma fra i due bilanci di prima previsione del 1874 e del 1875. Cosicchè, se si esaminassero comparativamente i due bilanci di prima previsione, e si tenesse conto che quello che figura in diminuzione di spesa per rimborso dei quindici centesimi sui fabbricati alle

province, è invece l'effetto di una nuova tassa, cioè dell'avocazione dei quindici centesimi all'erario; e se si consideri che la diminuzione dell'aggio dell'oro è cosa affatto indipendente dai servizi amministrativi, si vedrebbe come il bilancio di prima previsione del 1875 presenti una eccedenza di circa 10 milioni rispetto a quello del 1874.

Io ho creduto di presentare queste brevi osservazioni, meno per toccare, anzi direi per libare la questione finanziaria, quanto per dire che io mantengo le mie riserve rispetto all'apprezzamento dell'onorevole ministro intorno al disavanzo, perchè io aveva preso impegno col ministro di fargli questa dimostrazione nel bilancio della spesa. Ora, siccome mi pare che egli desidera che non si entri in questa questione al presente, io sono perfettamente d'accordo con lui, e mi riservo di sollevarla quando verrà la discussione dei provvedimenti finanziari, o, molto meglio, quando ci presenti la situazione del Tesoro, da cui, con perfetta cognizione di causa, si potranno più esattamente valutare i risultati della sua amministrazione.

Ciò detto, io entro a trattare la mia duplice interpellanza.

Anzitutto, per ciò che riguarda la tassa sull'alcool e sulla birra, io debbo rammentare all'onorevole ministro che, quando fu discusso questo provvedimento dalla Camera, sorse, tra l'onorevole ministro e la Giunta, un dissenso. I due punti più importanti della divergenza riguardavano la fissazione dei gradi della birra e la tariffa.

La Giunta opinava per una tariffa leggermente più mite, la Giunta desiderava che il minimo grado della birra fosse stato di 8 gradi. Il ministro invece sostenne e vinse che il minimo per la forza della birra fosse stabilito a 10 gradi; e che fosse mantenuta la tariffa da lui proposta. Venuta l'applicazione della legge, il ministro diceva che i fabbricanti piuttosto si sarebbero vantaggiati dalla nuova legge. Il fatto è che i fabbricanti si sono dichiarati tutti scontenti, vi sono state fabbriche che hanno dovuto chiudere perchè addirittura non potevano andare innanzi. Ve ne sono state altre, e queste sono precisamente quelle di Bologna, da cui mi sono venuti i maggiori reclami, in cui, con tutta la maggiore buona volontà di andare innanzi, non hanno potuto sormontare le troppe difficoltà pratiche dell'applicazione della legge.

Ora, per procedere con ordine, io distinguerò le osservazioni e le domande che debbo fare a questo proposito all'onorevole ministro sotto due categorie diverse: l'una riguarda quei punti che non possono essere modificati se non per legge, l'altra quella che

riguarda l'applicazione del regolamento e la sua interpretazione.

Ora, rispetto alla prima parte, l'onorevole ministro sostenne innanzi alla Camera, durante la discussione della legge, che l'industria si sarebbe trovata in condizioni migliori delle passate con la nuova legge. Invece, all'annuncio della mia interpellanza, quando la legge già era andata in vigore, rispose che una delle ragioni che avevano determinata l'amministrazione a presentare questo progetto di legge erano i reclami venuti da potenze estere, e l'impegno d'onore in cui era l'Italia di mantenere le sue promesse, sia che riguardassero cose di grande importanza, sia che riguardassero piccoli interessi commerciali.

Ora io osserverò, rispetto a questa specie d'impegno, che l'onorevole ministro diceva di avere assunto, come la tassa di fabbricazione nel modo con cui prima era regolata, non ha impedito lo sviluppo dell'importazione dall'estero, perocchè, come risulta dallo stesso discorso fatto dall'onorevole ministro delle finanze quando si approvò dalla Camera questo progetto di legge, l'introduzione sia dell'alcool sia della birra, che si era momentaneamente fermata nel 1871 per le grandi provviste fatte nel 1870, si era costantemente andata elevando; ed io non ripeterò le cifre, sia per non tediare la Camera, sia perchè sono cifre rilevate dal discorso dell'onorevole ministro e quindi sono cifre perfettamente autenticate. Ma io ho voluto andare più in là.

L'onorevole ministro si fermava al 1873; io invece ho voluto consultare la statistica d'importazione del 1874, ed ho visto che nei primi nove mesi vi erano da 6 mila e 961 ettolitri di birra importati in Italia al di là di quel che si era importato nel 1873, e vi erano 23,000 e più ettolitri di aumento per l'alcool. Dunque la tassa di fabbricazione, nel modo come prima era assettata, non poteva certamente o almeno non doveva essere osteggiata dagli stranieri come un diritto di protezione sull'industria nazionale, perchè dal momento che l'importazione andava crescendo, mi pare che non potevano lamentarsi della parzialità a favore dei prodotti indigeni.

Ora è su questo primo punto che io domando una spiegazione all'onorevole ministro. E per meglio precisarla, dirò: dalle ultime dichiarazioni da lui fatte parrebbe egli abbia voluto modificare la tassa per mantenere un impegno d'onore assunto coll'estero. Invece, poichè la statistica d'importazione ci dimostra che la stessa importazione dall'estero andava sempre aumentando nonostante il sistema precedente, bisogna trovare un'altra spiegazione. E questa spiegazione a me pare che non

si possa trovare che, o confessando nettamente che la tassa è stata imposta per un esclusivo fine fiscale, oppure confessando che noi continuiamo in quel sistema da cui pareva che l'onorevole ministro promettesse di uscire, cioè di fare la protezione in senso inverso, la protezione dell'industria straniera contro l'industria nazionale. Dunque è su questo primo punto che io domando una spiegazione chiara.

L'altro punto che fu molto dibattuto quando fu discussa la legge fu precisamente quello dei gradi. Io ho osservato all'onorevole ministro come vi erano alcune città, Milano, per esempio, dove in estate si produceva birra di tre o quattro gradi, perchè era una bevanda che in Italia si beve più come rinfrescativo che come eccitante, e ciò perchè in Italia vi è abbondanza di vino e quindi la birra non si beve come si beve nel settentrione quale bevanda eccitante ed alimentare, ma semplicemente come una limonea o qualche cosa di simile. L'onorevole ministro disse invece che il minimo a 10 gradi era tutto ciò che si poteva fare di meglio per l'industria.

Ebbene molte delle fabbriche da birra sono scomparse, e quali sono le fabbriche che ancora si reggono in Italia in questo momento? Sono le fabbriche di birra più forte, quelle di Chiavenna. E questo ha fatto nascere la supposizione nella sua patria Bologna, onorevole ministro, che il Governo proteggesse a preferenza gli industriali di Chiavenna, e che gli industriali di Chiavenna avessero avuto condizioni migliori mediante alte interposizioni.

Ed io che non sono mai stato amico dell'onorevole ministro, ho dovuto rispondere a quei signori di Bologna che mi scrivevano, che io non credevo punto che ciò fosse, ma che, a mio avviso, il fatto da essi accennato poteva essersi verificato perchè la birra di Chiavenna essendo la migliore e di una forza superiore ai dieci gradi, e fabbricata con metodo e meccanismi più perfetti, poteva sostenere la concorrenza dell'estero ed i rigori della legge; mentre le altre fabbriche, nelle stesse condizioni, non potevano reggersi.

Ora su questo punto io faccio una seconda interrogazione all'onorevole ministro, intendo cioè di sapere quali fabbriche di birra hanno dovuto smettere, perchè non potevano andare innanzi stante la qualità di birra che producono.

Vi è poi un terzo punto che si riferisce anche alla legge; cioè i fabbricanti pretendevano l'abbuono del 10 o del 15 per cento, ed il ministro a gran pena volle consentire il 5. Ora, cosa è avvenuto? Che siccome il nuovo sistema richiede una dichiarazione anticipata del prodotto presunto, così succede come è succeduto precisamente a Bologna, che un fabbri-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

cante avendo denunziato una quantità inferiore al vero, è stato multato; che un altro avendo denunziato invece una quantità maggiore della riuscita, si è trovato ad avere pagata una tassa maggiore di quella che gli sarebbe spettata.

Ecco perchè, per impedire tutti questi inconvenienti, era necessario che l'abbuono fosse stato portato ad una misura più alta, perchè, se anche il fabbricante avesse potuto fare un piccolo beneficio, lo Stato ne risparmiava di noie.

Con questi punti io ho esaurita la parte che riguarda la legge, e solamente aggiungerò come appendice che nel regolamento si è desiderata invano una disposizione invocata dai fabbricanti, a cui il ministro, nella discussione della legge, nella tornata del 7 maggio, aveva promesso di provvedere, voglio dire il modo di restituire la tassa per compensare quei fabbricanti le cui dichiarazioni fossero trovate eccedenti il prodotto effettivo. Ebbene, il regolamento parla di tutto, ma non del modo di restituire la tassa. Di guisa che quelli che fanno delle dichiarazioni al di là del vero, dopo avere pagato, non possono ottenere la restituzione dell'eccedenza. Quindi avviene che i fabbricanti sono tratti a fare delle dichiarazioni inferiori; ma facendo dichiarazioni inferiori al vero cadono in multe fortissime, per cui avviene che le fabbriche non possono tirare innanzi.

E tutto ciò è accaduto appunto a Bologna, ed io cito quella città precisamente perchè io, volendo spogliare la questione d'ogni aspetto locale, ho voluto di preferenza studiare quello che avveniva nella città che ebbe l'onore di dare la nascita all'onorevole Minghetti, come quella di cui egli deve essere più informato, e più in grado di valutarne gli interessi, essendo stato anche recentemente eletto deputato da quella nobile cittadinanza.

Ma, esaurita questa parte che riguarda la legge, debbo toccare altri punti, e ben più gravi, rispetto al regolamento. Volendo io accennare rapidamente, perchè non intendo trattenere a lungo la Camera, i difetti che trovo in questo regolamento, comincio dall'articolo 1 in cui è posto l'obbligo della denunzia, corredata dalla descrizione di tutti i fabbricati.

E, come se questo fosse poco, si dice che il fabbricante deve unire alla denunzia un tipo della fabbrica con tutti i locali.

Io non so chi abbia fatto il regolamento, ma parrebbe che chi lo fece si diletta d'ingegneria, e che porti l'amore della sua professione sino ad introdurla in questa specie di regolamento, quasi per far sì che gli ingegneri intervenissero anche nelle denunzie dei fabbricanti di birra e di alcool. Io

non saprei altrimenti comprendere il perchè si debba presentare un tipo, il quale importa un aumento di spesa ai fabbricanti. Giacchè il fabbricante che si dirige ad un ingegnere, e gli dice: venite a rilevare il piano della mia fabbrica, naturalmente sa di doversi assoggettare ad una spesa. Ora, siccome tutte le spese generali di una fabbricazione sono quelle che più si oppongono allo sviluppo della fabbricazione stessa, si rientra in quel principio generale che io aveva osservato antecedentemente, che cioè tutte le nostre leggi, e tutti i nostri regolamenti d'imposta sembra che siano fatti per iscoraggiare l'industria nazionale.

L'articolo 3 assimila ai locali delle fabbriche l'abitazione del fabbricante, se è connessa al fabbricato.

Qui io ci trovo due forti obiezioni: l'una è una limitazione al domicilio garantito dallo Statuto, solita infrazione di ordine costituzionale che oramai fa capolino in questo regolamento come in tutti gli altri.

E ciò non basta ancora. Il regolamento, nell'articolo 6 e seguenti, viene a prescrivere come debbono essere fatti i tini, di che materiale, di che misura, e così via discorrendo; infine prescrive tante e tante formalità le quali non sembra che debbano essere del nostro tempo, poichè, avendo qualche volta letto le prescrizioni che si attribuiscono ad Etienne Boileau come norme delle corporazioni di arti e mestieri in Francia, io non ci ho mai trovato delle prescrizioni così minute, così pedantesche come queste. Se si trattasse di semplici molestie, ci passerei sopra, ma io ci trovo due grandissimi danni sotto il punto di vista economico oltre alle infrazioni legali.

Il primo danno è che il fattore principale di ricchezza nella società moderna consiste nella libertà di lavoro, e questo principio pare non esista per gli autori del regolamento. Il secondo danno è che si è voluto con questo regolamento prendere a modello della nostra industria gli opifici perfezionati di Vienna e di Berlino.

Forse gli onorevoli ministri delle finanze e dell'agricoltura e commercio, che entrambi hanno avuto occasione di andare a Vienna, avranno ammirato la magnifica fabbrica di Dreher, e riconosciutala per una delle meraviglie industriali dell'Austria, avranno desiderato che un giorno sorgessero in Italia fabbriche simili.

Io lo desidero con loro, ma attendo questi risultati dal libero sviluppo dell'industria. Ma se voi pretendete oggi di fare sorgere fabbriche come quelle di Dreher, siccome queste fabbriche non possono sorgere senza molti e molti milioni, avreste

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

ucciso l'industria nazionale a beneficio dell'industria straniera.

Ma questo non basta ancora. Rispetto al regolamento sono tassate le frazioni al di sotto dell'ettolitro per un ettolitro intero, mentre nella legge si era stabilita la franchigia sino a mezzo ettolitro per quelli che distillavano acquavite per uso. E questo estremo rigore del regolamento di certo contrasta, se non con la lettera, con lo spirito della legge, che per le piccole quantità ammetteva un trattamento più benigno. E si noti che il beneficio concesso ai privati distillatori resta nullo, quando sì grave rigore colpisce le grandi distillerie.

Si dice: ma le cose sono affatto distinte. Io comprendo che sono distinte, ma i privati che distillano coi lambicchi per uso proprio fanno veramente una preparazione elementare la quale spesso è una specie di materia prima che poi si acquista e si perfeziona nelle grandi distillerie.

Quando i distillatori sono così impacciati da questo regolamento, che non possono esistere se non vi sono dei grandi opifici con dei grandi capitali, ne viene che tutto il beneficio, che la legge ha voluto lasciare ai piccoli industriali di campagna, anzi diroi ai contadini che utilizzano la loro vinaccia, ne va in fumo, perchè tutta questa materia prima servirà a nulla.

Con questo io ho trattato i punti che credo più salienti; chiuderò questa parte che riguarda la mia interpellanza sugli alcool e sulla birra con altre considerazioni di ordine generale.

La Commissione del bilancio già notava come questa tassa di fabbricazione importasse una spesa la quale forse eccede il prodotto della tassa stessa. L'onorevole ministro abbia la bontà di farci sapere una volta quante sono queste spese. I fabbricanti d'Italia non hanno mai pensato di avere una tassa che fosse una specie di dazio protettore. Tutti ricordano come questa tassa di fabbricazione sia sbucata nella Commissione dell'*omnibus* del 1870, e credo se ne debba attribuire la paternità all'onorevole Maurogdonato, il quale, se proprio non fu l'inventore, certo ebbe gran parte nel congegnarla. La tassa fu combattuta dai fabbricanti, e specialmente da quelli di Napoli, i quali proposero come equivalente un dazio sugli olii minerali, dazio che ora rende parecchi milioni, e che è stato un regalo fatto alle finanze italiane, senza sensibile aggravio dei contribuenti, non da alcun ministro delle finanze, non da alcun finanziere, ma dal buon senso dei fabbricanti italiani; ed intanto, non ostante questo dono, i poveri fabbricanti sono stati sempre con leggi successive sopraccaricati in modo da non potere addirittura reggersi.

Ora, io dico all'onorevole ministro delle finanze: se si preoccupa seriamente che i Governi esteri non abbiano a dire che questa tassa di fabbricazione riesca ad un dritto protettore l'abolisca, tanto più che essa è la sola tassa di fabbricazione che abbiamo e di netto rende nulla o pochissimo. L'abolisca pure; e poichè siamo alla vigilia della rinnovazione dei trattati di commercio, ed in questa occasione anche l'onorevole ministro potrebbe procurarsi dei compensi per colmare con vantaggio delle finanze il piccolo vuoto che l'abolizione della tassa potrebbe lasciare. Ed io vedo che una via molto larga gli si offrirebbe innanzi se, seguendo l'esempio della legislazione belga, per quei generi ora sottoposti a dazio di consumo i quali vengono dall'estero, raggruppasse tutta l'imposta nel dazio doganale, esentandoli dai dazi comunali e studiando poi un sistema di compensi per sopperire ai bisogni delle esauste finanze municipali.

In questo modo la questione resterebbe molto semplificata; in questo modo lo Stato potrebbe riscuotere più che adesso, ed in questo modo queste industrie, da cui noi attendiamo il miglioramento delle nostre condizioni economiche non solo, ma anche finanziarie, potrebbero ottenere un grande aumento.

Passo all'altro argomento, a quello della Borsa.

L'onorevole ministro ricorderà che io, uno tra i più tenaci e più costanti suoi oppositori finanziari, dichiarai che accettava volentieri questa tassa sui contratti di Borsa, perchè rappresentava per me l'ideale delle tasse, se mantenuta in giusta misura e ben congegnata. E veramente, se in un gran movimento, come quello delle Borse, la finanza vi si fosse mischiata in modo da non rallentarne il movimento, avrebbe potuto raccogliere qualche milione, e ciò senza turbare il naturale andamento dei valori. Questo era pure il parere di tutti gli uomini competenti. E per uomini competenti io non intendo solo quelli che seggono sui banchi di questa Camera, ma di tutti gli uomini competenti in affari di Borsa, come tutto il ceto commerciale. Nessuno combatteva, come nessuno combatte il principio della tassa sui valori di Borsa, ma rispetto al modo, che si voleva che fosse tale da non incagliare le contrattazioni.

Venne invece la legge, vi fu un dibattito tra il ministro e la Commissione; il ministro, al solito, non si tenne pago delle proposte della Commissione, e aumentò tanto che dovette poi al Senato accettare tardivamente quella proposta della Commissione che qui aveva voluto respingere. Ma, nonostante questa lieve modificazione, la legge è riuscita sì aspra che alla scorta dei fatti si vede che

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

essa lascia molto a desiderare sul suo buon andamento.

Rispetto a questo argomento la prima domanda che fo all'onorevole ministro è che voglia avere la cortesia di dirmi fino a oggi 22 di febbraio, cioè dopo 52 giorni dacchè la tassa funziona, quanto la finanza abbia incassato.

Nè si dica che le leggi di finanza così sono, cominciano da poco, poi ingrossano, secondo l'immagine del riccio sì spesso ripetuta, perchè qui non si tratta di macinato o di altre imposte che cadono sui consumi, in cui le ripugnanze un po' per forza, un po' per abitudine si vanno attenuando.

Nella Borsa al contrario tutto è freddo calcolo ed abilità sopraffina, e gli speculatori se trovano altro modo d'intendersi, che non sia il vostro canale ufficiale, i valori si contratteranno lo stesso e lo Stato non raccoglierà niente.

Anche rispetto a questa tassa io debbo sollevare due ordini di obiezioni, come ho fatto sull'altra degli alcool; una viene dall'applicazione del regolamento, l'altra riguarda l'essenza stessa della legge.

Per cominciare dal regolamento, dirò innanzitutto che il modulo prescritto sui foglietti, presuppone che sieno sempre due i contraenti, i quali scambiano i loro valori per mezzo dello stesso agente, di guisa che, il modulo essendo formato di una madre e due figlie, la madre deve restare presso l'agente di cambio, e le due figlie, una presso un contraente, l'altra presso l'altro contraente. Nella pratica però non è così che si compiono le operazioni di Borsa, è invece precisamente il contrario di quello che ha immaginato l'onorevole ministro.

Le operazioni di Borsa o si fanno *brevi manu* scambiando i titoli contro il danaro effettivo e non pagano addirittura niente, come non paga niente chiunque compra una derrata contro lo sborso immediato del prezzo. Oppure si fanno così: io voglio comprare 10,000 lire di rendita, ho il mio agente di cambio, mi dirigo a lui e gli dico: compratemi lire 10,000 di rendita: nel tempo stesso vi sarà un altro possessore il quale si dirigerà allo stesso agente ovvero ad un altro agente e gli dice: vendetemi lire 10,000 di rendita. Ebbene che cosa succede? O gli agenti trattano direttamente fra loro, o si uniscono in camerino come si dice in linguaggio di Borsa; ma nell'uno o nell'altro caso avverrà sempre che essendovi più agenti, uno avrà due venditori per 2000 lire, ed un compratore per 1000 lire, un altro avrà 10,000 da comperare, un terzo avrà 10,000 lire da vendere e via di seguito. Ma essi così in congresso, secondo la legge della richiesta e dell'offerta, si stabilisce il prezzo ed i compratori come i venditori si realizzano le operazioni

coi propri agenti senza nulla sapere dell'altro contraente, il quale il più delle volte è ignoto anche all'agente, poichè questi tratta spessissimo con altri agenti e non colle parti.

Quindi coi vostri foglietti che cosa succede? Succede che col vostro metodo sopra ogni contratto si pagano due lire... (*Interruzioni dal banco dei ministri*)

Questo è avvenuto, e questa è una delle cose su cui ci possiamo accomodare facilmente.

Io ho distinte le mie obiezioni in due ordini: per una basta la buona volontà dell'onorevole ministro delle finanze per rimuoverle, ed io ne sarei felicissimo; quanto all'altra non si potranno rimuovere gli ostacoli senza una legge, perchè gli inconvenienti sono nella legge.

Dunque, tornando all'argomento, da quanto ho detto si vede che la tassa col sistema dei foglietti si paga due volte, perchè ogni agente deve scrivere sulle due figlie il nome dei due contraenti. Così l'agente *A* che ha avuto la commissione di compra va dal signor *B*, se compra per mano dell'agente *C* dovrebbe scrivere comprato da *C* per il signor *B*, e siccome l'agente *B* che ha venduto all'agente *C* ha ricevuto la commissione dal signor *D* deve dire: venduto all'agente *A* per conto del signor *B*. Ecco dunque che tutte le contrattazioni, fra due contraenti, le quali passano per due mediatori, si compongono di quattro termini, epperò devono avere due madri e quattro figlie, e così pagano due volte.

Ecco come l'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha trovato il modo di moltiplicare... (*Interruzioni del ministro di agricoltura e commercio*)

Io suppongo che, avendo egli questa speciale competenza, l'abbia fatto egli il regolamento...

FINALI, ministro per l'agricoltura e commercio. Sì, signore.

BRANCA... perchè è un modo d'industria per moltiplicare una tassa. (*ilarità*)

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Questo lo ritengo un cattivo modo.

BRANCA. Io prendo atto di questa sua dichiarazione, epperò mi auguro che questi inconvenienti saranno corretti.

Ma non basta quest'ordine di obiezioni, ve n'è un altro, vi è per esempio la contrattazione che si fa sui titoli del Gran libro intestati, di cui uno ha la proprietà ed un altro l'usufrutto. Un padre costituisce la dote alla figlia, alla quale resta la proprietà, mentre l'usufrutto spetta al marito, od un donatore qualunque che dice, sotto questa o quella condizione l'usufrutto apparterrà a Tizio, e la proprietà della vendita dopo la morte di Tizio passerà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

a Caio; che ora si presentassero al Gran libro si udrebbero dire, vi sono due trasferimenti, pagate due volte. E quindi che cosa succede? Succede quello che è succeduto in una Borsa, che per 100 lire di rendita di cui uno era il proprietario e 5 gli usufruttuari si sono pagate 6 tasse.

Anzi, siccome io amo di portare tutta la maggior lealtà in questa questione, dirò che il Governo mandò degli ispettori a studiare; ma intanto è un fatto che in queste contrattazioni in cui la proprietà è distinta dall'usufrutto sono avvenuti dei fatti dolorosi.

V'è di più. Il cambio da titoli nominativi in titoli al portatore o viceversa si fa ordinariamente per mezzo degli agenti di cambio (perchè siccome essi fanno continue operazioni alla Borsa, io credo che lo stesso onorevole Minghetti, se deve cambiare 1000 lire di rendita nominativa in rendita al latore, dà tale incarico al suo agente), ma ora il Gran Libro dice all'agente: se voi non mi portate la contrattazione, io non posso trasferire la rendita. Ma io, che mi trovo già possessore di questa rendita, intendo, a tenore della legge del Gran Libro, di averla nominativa invece che al latore, e voi siete obbligato a farne il cambio. No, signore, si risponde, non potete farlo, se non presentate la contrattazione.

E questo è un fatto che io credo avvenga dalla cattiva interpretazione della legge ed anche del regolamento, imperocchè in questo modo si moltiplica la tassa, e, per esigere molto, non si asigerà nulla, ed al fisco italiano accadrà come all'avaro, che, per guadagnare troppo, non riesce mai a guadagnare nulla.

Esaurite queste obiezioni d'ordine vengo adesso a rilevare parecchie disposizioni del regolamento. Il regolamento ha gli articoli 7, 12, 13 e 14. Nell'articolo 7 si prescrive che debbano essere messi i nomi dei contraenti...

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Faccia il piacere di leggerlo.

BRANCA... pei contratti stipulati per intervento.

Egli è evidente che quando si parla di contribuenti questi debbano avere un nome, perchè io non so che vi possano essere contribuenti innominati. Io parlo almeno dell'interpretazione che se ne fa.

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Egli mi ha detto che l'articolo 7 parla di questo, io l'ho interrotto pregando a darne lettura, perchè veramente questa disposizione non c'è.

BRANCA. Ma certo l'indicazione dei nomi risulta inevitabile dalle parole dell'articolo. Se poi l'onorevole ministro dice che tale indicazione non sia necessaria, tanto meglio. Ma renda nota a tutti que-

sta interpretazione autentica dell'articolo 7, e sarà tanto di guadagnato. Notate poi ancora che per operare i trasferimenti nel Gran Libro, dei quali ho parlato, se nel foglietto non sia indicato il nome, se non potete giustificare che quel titolo vi appartiene, troverete certo mille incagli pel trasferimento. Qui non si tratta di parole vane. Bisogna poi vedere alla pratica come queste parole siano interpretate. I pubblici mediatori dovranno poi conservare i libretti, come prescrive il Codice di commercio, e questo va benissimo, secondo l'articolo 11.

Ma non bastava l'articolo 11, viene il 12:

« Ad ogni richiesta dell'autorità finanziaria i pubblici mediatori dovranno tenere ostensibili i libri indicati nell'articolo precedente. »

Io dico: il prescrivere che si debbano conservare i libretti insieme ai libri prescritti dal Codice di commercio è ammissibile, potrei anche dire corretto, ma il dire si debbano tenere ostensibili i libri a disposizione di un agente finanziario, non è stato mai prescritto dal Codice di commercio. Dirò di più; non è stato mai prescritto, nè voluto dalla legge sui contratti di Borsa.

Nella legge tutte queste prescrizioni non c'erano.

Rispetto al trasferimento che l'onorevole ministro impugnava, mi risulta dall'articolo 14 che:

« L'amministrazione del debito pubblico non eseguirà alcuna formalità od atto dipendente di contrattazione di rendita o di altri titoli senza che le sia data la prova che i contratti sieno stati eseguiti in conformità al disposto del presente regolamento. »

Dunque questi articoli del regolamento che ho citati non rispondono alla pratica, e non rispondendo alla legge, costituiscono un eccesso al di là delle facoltà accordate dalla legge.

Verrò adesso ad un terzo ordine di obiezioni su questa stessa materia delle contrattazioni di Borsa, ed è che la tassa nel modo come sta congegnata, gravosa incomportabilmente per tutte le operazioni di Borsa, annulla addirittura ogni operazione commerciale.

Chiunque è pratico delle cose di Borsa sa che i banchieri fanno arbitraggi in certe condizioni sino alla somma di 7 centesimi e mezzo per ogni cinque lire di rendita.

Un banchiere che può operare su cinquanta mila lire di rendita, anche alla tenue misura di 7 centesimi e mezzo e pagando 5 lire per mille di doppia mezzania, a comprare e vendere guadagna sempre 250 lire. Ma quando il Governo su queste 250 lire pretende, cioè prende quasi tutto il lucro del banchiere, poichè per fare l'arbitraggio occorrono spese di telegrammi, commissioni ed altro che assotti-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

gliano ancora il lucro del banchiere, questi, o riuscirà a farlo senza pagare la tassa, o non lo farà punto. E sarebbe veramente strano che il banchiere guadagnando lavorasse per conto del Governo, e perdendo, perda quasi il doppio di quello che avrebbe perduto se la tassa non vi fosse stata.

È inevitabile dunque che gli arbitraggi dovranno scomparire almeno dai foglietti governativi. Ma l'onorevole ministro dirà: non abbiamo creduto di garantire con le sanzioni stabilite i contratti a termine che prima non erano sufficientemente garantiti.

Ma non bisogna esagerare il valore di questa garanzia.

Siccome le operazioni d'arbitraggio ed i contratti a termine si fanno per milioni di lire di rendita, la cauzione degli agenti di cambio non oltrepassa le 100,000 lire, la loro garanzia non è gran cosa.

Quale è la vera garanzia per i contratti a termine? È una garanzia di fiducia nè più nè meno. Quando i banchieri troveranno tutti questi ostacoli nelle tasse, invece di valersi dei pubblici mediatori riconosciuti, si varranno dei mediatori privati, dei quali ve ne sono un gran numero in tutte le Borse, noti sotto il nome di *marroni*, ed il Governo non incasserà nulla. Di già accade che tra questi mediatori privati alcuni fanno più affari degli agenti di cambio riconosciuti, giacchè, ripeto, la garanzia di Borsa è tutta fiduciaria, e la massa dei valori è tanto enorme, che le stesse firme dei banchieri più solidi non offrono una vera e reale garanzia.

Il segreto della fecondità della tassa consisteva nella sua mitezza e nella facilità d'insinuarsi senza gran disturbo nel movimento degli affari.

Ora, quando voi mettete una tassa per cui impedito le operazioni, costringete chi fa le operazioni a non servirsi dei vostri mezzi, voi mettete una tassa nociva da una parte, inutile dall'altra. Ed è perciò che io ripeto all'onorevole ministro per le finanze la domanda di sapere quanto si è incassato relativamente a questa tassa, perchè io credo che sulle operazioni di Borsa a termine si sia incassato pochissimo.

Vi è anche, rispetto a questa legge, nell'ordine dei fatti, un'altra quantità d'inconvenienti, imperciocchè non basta il dire: ma sopprimendo le operazioni di arbitraggio non cade per questo il mondo. No, o signori. Io credo che, se vi è materia importante, è appunto il credito, e con esso le operazioni che vi si congiungono.

La speculazione si potrà censurare, ma certamente è pur sempre essa il lievito che spinge i valori all'aumento. Se voi impedito che la specula-

zione possa funzionare, i nostri valori rimarranno stazionari. Ciò è tanto noto, che i ministri per le finanze di tutti i paesi anelano che la rendita del proprio paese sia negoziata nelle principali piazze estere.

Noi invece pare vogliamo infrenare la speculazione. Da ciò seguirà che la negoziazione della nostra rendita dovrà risentirne svantaggio non solo nelle nostre piazze, ma altresì nelle piazze estere, perchè è naturale che un banchiere inglese, tedesco o francese, che si mette a speculare sui valori italiani, tenga sempre conto dell'andamento delle piazze italiane, che sono i maggiori mercati di tali valori, e quindi il vero movente regolatore.

L'onorevole Minghetti, come valentissimo economista, lo sa che è il mercato principale che dà la norma ai secondari.

Ora, siccome non vorrà contrastarmi che il principale mercato dei valori italiani sia il mercato italiano, una volta che c'è tutto questo inceppamento nel mercato, la speculazione si arresterà.

Per rispetto a questa parte è inutile parlare della buona volontà del ministro, ma bisogna correggere le imperfezioni della legge.

La legge, si dice, è fatta ieri, quindi non conviene toccarla.

Ma io credo che questa inflessibilità finanziaria che si è voluto proclamare in Italia, che non si è mai proclamata in nessun altro paese del mondo, sia invece la sorgente di tutti i nostri mali.

L'onorevole Minghetti ne ha avuto un esempio nella legge sulle materie prime in Francia, la quale, qualche mese dopo, è ritornata sui suoi passi, nè ha avuto ragione di pentirsene. Io non so quindi comprendere come da noi, ad ogni più piccola modifica della legislazione, mettiamo avanti un *non possumus* molto più deciso di quello del Papa, ed i nostri ministri delle finanze sono molto più inflessibili rispetto alle modificazioni delle leggi di finanza che non possano essere i capi di religione più dogmatici che si conoscano al mondo.

Ora, io dico francamente, se non si modifica la legge, la tassa non renderà; e non solamente non renderà, ma il movimento dei valori sarà intrenato; e per me il movimento dei valori non riguarda solamente una questione economica, ma una stretta questione di finanza. Se voi avrete un movimento di valori che vi innalzerà il corso della rendita, finanziariamente guadagnerete moltissimo, perchè potrete, per esempio, fare più facilmente la conversione dei debiti redimibili colla rendita; altrimenti vi accadrà di farli con perdita, come l'onorevole Minghetti ha progettato di fare con le obbligazioni della *Regia*, per le quali, onde ottenere un riporto

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

di due anni, paga per nove anni una bella cifra d'indennità di 130,000 lire all'anno, che fanno un milione e 200,000 lire circa, in complesso, sulla somma di soli 32 milioni di capitale. Ecco quale è la conseguenza di una politica finanziaria che cerca sempre a recidere l'albero prima di attendere che abbia portato frutto.

Per questo io desidero che, oltre le risposte che potrà dare l'onorevole ministro sulle questioni particolari, riguardo alle quali forse potremo anche metterci d'accordo e insieme coi miei colleghi dichiararci soddisfatti, dico, rispetto a quest'ultima parte, desidererei che l'onorevole ministro avesse il coraggio di venire innanzi alla Camera con un nuovo progetto di legge. Tale progetto, mantenendo il principio della tassa, che, ripeto, non è stato contestato da nessuno, ch'è io stesso, che non pecco certo di troppa arrendevolezza, fui il primo a lodare, e quel che è assai più non è avversato dal ceto commerciale, dovrebbe essere rivolto a rendere la tassa compatibile col movimento degli affari.

Si tratta semplicemente di presentare un modo di far funzionare la tassa in misura e con metodi più ragionevoli, onde io non vorrei dubitare che l'onorevole ministro non cercasse di presentare un progetto soddisfacente a questo fine.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Consiglio.

CONSIGLIO. Rinuncio alla parola, dovendo solo fare alcune interrogazioni sui singoli capitoli.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Panattoni.

PANATTONI. Signori! L'argomento su cui invoco la vostra attenzione, scevro com'è di ogni passione politica, e ispirato solo al bisogno di una più pratica e più saggia legislazione, troverà eco, mi auguro, nelle parti tutte di questa Camera.

Ricorderete come nell'adunanza del 20 gennaio io ebbi l'onore di appoggiare una petizione di molti capitalisti della città di Firenze, la quale invocava riparo a quei mali stessi che l'onorevole Branca vi ha testè denunciati.

Si lamentavano le anormalità contenute nella legge che regola le operazioni di Borsa; si lamentava altresì la intollerabilità di talune disposizioni del regolamento che quella legge accompagna.

Ora, o signori, facendomi interprete di quelle lagnanze, le quali trovano, a mio credere, riscontro nei principii di saggia finanza, io non intratterò la Camera nei molti particolari dall'onorevole Branca già svolti. E solo mi fermerò sopra talune disposizioni, su cui richiamo l'attenzione del Ministero, e la vostra, fiducioso che ai molti mali non tarderà l'invocata riparazione.

Il lamento, o signori, non è nuovo. E duolmi che l'illustre uomo che regge il portafoglio delle finanze, in non lontana occasione asserisse che lagnanze sorgevano, solo perchè non si erano lette queste disposizioni di legge. No, o signori; codeste disposizioni, disgraziatamente, noi le sapemmo leggere; ma non le sapemmo subire. L'opinione pubblica e l'esperienza omai le condannano.

D'onde questa legge mai venne? Il ministro delle finanze partì da una saggia e plausibile idea; la giustizia, cioè di colpire il reddito del commercio dei titoli, che sarebbe altrimenti sfuggito al tributo che ogni cittadino deve a sollevare l'erario. Si ideò una legge che colpisse le contrattazioni di Borsa, fino ad allora esenti da tassa. E poichè a gravi perturbazioni di interessi avevano data origine siffatte contrattazioni, e grave incertezza regnava circa la loro validità, il Ministero pensò di fare della tassa una condizione alla effettualità del contratto. Furono questi i concetti che hanno ispirata la legge.

Ma se retto è il criterio che la legge ispirò, disgraziatamente tutto il bene di codeste idee astratte, nelle applicazioni è svanito.

Invero la tassa, quale fu immaginata e applicata; le modalità o, dirò meglio, le fiscalità, su cui questa tassa è fondata, intollerabili apparvero, ed hanno spopolato le Borse.

Questo oggi accade: o non si fanno i contratti, o si fanno in onta alla legge.

Laonde se vero è, e facilmente sarà dimostrato, che la legge attuale non ha applicazione, perchè intollerabile; e se gli affari che oggi nelle Borse si fanno, il più delle volte clandestinamente si compiono, io dico, o signori, per il rispetto dovuto alla maestà della legge, per la regolarità della nostra amministrazione, meglio è che questa legge si laceri.

Volendo solo di volo (non credo qui un'ampia discussione opportuna) additare quelle anormalità, su cui invoco l'attenzione del Ministero e della Camera, io lamento di subito il criterio che si ebbe nel determinare la quotità della tassa.

Il concetto, mi piace dirlo, non è nuovo, nè peregrino. Questo concetto era balenato pur anche all'Assemblea di Francia, allorquando, dopo i lutti della guerra franco-prussiana, si cercava di che ravvivare le stremate finanze della nazione. Un deputato di quell'Assemblea, il deputato De Lorgeril, proponeva, fra i molti espedienti, una tassa sulle operazioni di Borsa, la quale, notatelo bene, signori, aveva le stesse identiche tariffe che oggi si leggono nella legge applicata in Italia. Ebbene quell'Assemblea, che pure aveva dinanzi a sè un grave dovere da

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

compiere, quello cioè di fecondare ad ogni costo l'erario, per riscattare la patria, dovè tuttavia persuadersi che era quello un espediente fallace; e invece di alimentare il fisco, si sarebbero, come in Italia, distrutte le contrattazioni e l'industria. Il progetto fu condannato all'oblio, perocchè repugnava all'illuminata esperienza di quell'Assemblea.

Meno fortunati della Francia, noi oggi dobbiam o non già discutere l'inapplicabilità di un progetto, ma lamentare gli effetti di una legge non buona.

Io diceva che grave è, per me, di troppo la misura che si volle dare alla quotità dell'imposta; misura graduabile e progressiva, che, da una lira, aumenta di cinque in cinque, ogni 50 mila lire che si contrattano.

Noi dovevamo pensare che qui, come in tutte le altre leggi finanziarie, avremmo trovato una naturale repugnanza, la quale sempre s'incontra nell'applicazione dei nuovi balzelli.

Ed io vorrei che il Ministero, fatto edotto dall'esperienza, si inducesse a prescegliere una quotità d'imposta minore, sicuro che egualmente percepirebbe quel tanto che da questa legge si augura. Stando infatti, o signori, alle statistiche, che le Borse d'Italia ci porgono, noi vediamo che la contrattazione annua dei valori ondeggia oltre ai quindici miliardi circa. Ora, pensando come siffatta quantità di valori si trasformi e circoli, nei 300 giorni di ogni anno in cui lavora la Borsa, apparirà manifesto che codeste contrattazioni, anche se tassate al saggio più mite di 50 centesimi, porteranno egualmente, siccome oggi si esige, un milione e mezzo all'erario.

Ma dove, o signori, l'argomento è più grave, e dove maggiori le ripugnanze s'incontrano, è colà dove della ingerenza del pubblico mediatore si volle fatta una condizione alla validità del contratto.

Questo pubblico mediatore che cosa è mai? Esso non può apparire nelle contrattazioni di Borsa altro che ciò, che nelle contrattazioni ordinarie e civili è il notaio. Può aversi solo come un ufficiale pubblico, che alla contrattazione imprima una maggiore autenticità. Ma non potrà mai dal suo intervento dipendere la validità del contratto.

La validità sta nell'essenza del contratto medesimo, sta nei rapporti da cui sorse l'assenso dei contraenti. È la buona fede che imprime all'atto efficacia, non mai la variabile forma fiscale.

Ad ogni modo, io invoco sopra questa creazione del pubblico mediatore lo studio del ministro, anche perchè, nel modo mio di vedere, di questi pubblici mediatori si è voluto fare una personalità intermediaria che troppo ripugna alla impreteribile libertà dei contratti.

È questa una importazione francese. Ma il pubblico mediatore in Italia non ha, come in Francia, l'obbligo di una proporzionata cauzione; non ha un eguale prestigio di garanzia. Ebbene, quando in Italia non esiste quella cassa comune fra gli agenti di cambio, che esiste in Francia, la quale salverà ad ogni evento i pericolanti interessi dei contraenti; quando tutto ciò è ignoto per noi, a che dovremo nelle contrattazioni incontrare questo nuovo inciampo alla rapidità, che è la essenza di cosiffatte stipulazioni?

In pratica tutto l'aggravio di codesto intervento non tarderà a palesarsi, se noi pensiamo che il pubblico mediatore ha diritto ad un emolumento che eguaglia il quintuplo della tassa.

Prendete, o signori, un esempio. Vedrete come la legge non può funzionare, e come sia necessità per i contraenti l'eluderla.

Immaginate un contratto per 2500 lire di rendita. Chi l'acquistò, per la tariffa della legge dovè pagare 5 lire di tassa, più 25 lire al mediatore intervenuto al contratto.

Nel volgere della giornata accade che la rendita incontri un rialzo di dieci centesimi. È una bella occasione per potere raccogliere il beneficio dell'aumento, che di fronte al valore della rendita in questione rappresenterebbe in complesso un guadagno di 50 lire. Ma quando il detentore di questa partita di rendita, attratto dall'idea di un simile guadagno, si disponesse a venderla, dovrà novellamente andare in traccia di un altro mediatore che presenzi la vendita, e ne guarentisca la validità; e con una nuova mediazione dovrà pagare un'altra volta la tassa. Sono 30 lire fra mediazione e tassa al momento dell'acquisto, altre 30 lire allorchè venderà; e così un complesso di spesa che supera di dieci lire quel poco che si credeva guadagnare.

Ebbene, quando la ragione del tornaconto viene meno, quando l'onere di un contratto ne supera l'utile, forza è che perda questo contratto ogni ragione di esistere.

Non parlerò, perchè ne parlò con tanta evidenza l'onorevole Branca, di quella fiscalità, la quale si spinge ad investigare le intime fasi di queste speciali contrattazioni, che, per chiunque abbia una qualche pratica di simili affari, non possono esistere se non si osservi il segreto.

Denunzierò piuttosto all'attenzione della Camera una disposizione del regolamento che, a mio avviso, è di ogni altra peggiore.

Parlo dell'articolo 14, il quale prescrive che il Debito Pubblico dovrà rifiutarsi ad eseguire la trascrizione nominativa di tutti quei titoli al portatore che a questo effetto si presentassero, dei quali il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

possessore non potesse, a forza di borderò, giustificare la provenienza.

Ma, signori, questo è grave; ed è grave due volte! Sì perchè una disposizione di siffatta natura non poteva mai figurare in un regolamento; sì perchè, comunque, codesta disposizione trae ad effetti retroattivi perniciosissimi.

Se questa disposizione dovesse applicarsi, se si potesse dal Debito Pubblico respingere chiunque il quale là si presenti con titoli, che forse da lunghi anni ha acquistati, e di cui naturalmente, perchè li ha acquistati in epoca anteriore alla legge, non può, con le forme di questa, dimostrare la provenienza, in verità, si offenderebbe uno dei più ovvii criteri del diritto civile, il criterio del *possideo uti possideo*. Posseggo perchè possiedo; ed il mio possesso è prova sufficiente in me del diritto di possedere. Non basta il possesso del titolo acquistato anteriormente alla legge: si esige la specificazione dei suoi trapassi. Ma come averla questa dimostrazione? Dovrà dunque colui, che va oggi al Debito Pubblico per ottenere un'iscrizione nominale, rinunciare a questo che è un diritto di legge; o altrimenti dovrà scendere a patti con qualche agente di cambio, e mutuarne le cartoline, che simulino una qualsiasi fittizia contrattazione?

Avvertite, signori, che, nell'una strada o nell'altra, noi c'incontriamo da un lato a vedere lesa un diritto, che la legge e la pratica assentono; dall'altro noi vediamo gettati i germi di possibili frodi.

Dirò di più: questa disposizione è contraria anche all'istituzione dello stesso Debito Pubblico, il quale non ha diritto di ricercare il come ed il perchè io posseda quella rendita. E se esso, a me che domando, concede un'iscrizione nominativa, non largisce un favore; ma adempie una funzione, un'attribuzione del suo istituto. Talchè mi auguro di vedere in questa parte lo stesso ministro disconfessare fra breve una tanta anormalità.

Noi abbiamo qui qualche cosa che lede i diritti. Ed io penso che, là dove un diritto si alteri, non può ad un regolamento ricorrersi, ma forza è intervenga una legge. Solo una legge ha autorità di immutare le condizioni di un diritto; ed il cercare d'imprimere cotesta forza, cotesta autorità ai regolamenti, è fare offesa ai principii di costituzionalità.

Signori, io confido che le ripugnanze che queste disposizioni legislative incontrarono ugualmente su tutte le piazze d'Italia, varranno pure una volta ad apprendere al Ministero la necessità dei rimedi che oggi il commercio da ogni parte reclama.

Si persuada il Governo, si persuada la Camera

che la Borsa non si ricusa alla tassa. Essa vuole pagare; perocchè, pure traverso al fascino delle speculazioni, la voce erompe dei doveri del cittadino.

Innanzi al nome della patria il sacrificio è nelle convinzioni di tutti. Ma il sacrificio repugna, se del nome della patria si cuoprano incresciose ed erronee fiscalità.

COLOMBINI. Dopo i discorsi degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, poche cose mi rimangono a dire intorno alla legge per la tassa sugli affari di Borsa, e intorno al regolamento pubblicati per la esecuzione della medesima.

L'onorevole Panattoni e l'onorevole Branca ve lo hanno dichiarato, oggi non è questione di partito, è questione di finanza, questione puramente amministrativa. Oggi si tratta di cercare insieme se non ci sia un mezzo per conciliare le supreme necessità della finanza pubblica colle esigenze del commercio nelle contrattazioni di Borsa.

Quindi la Camera mi permetterà che alle censure e alle osservazioni svolte da coloro che mi hanno preceduto, io aggiunga a mia volta alcune censure ed alcune osservazioni, le quali toccano, sia alla legge votata dalla Camera, e sanzionata il 15 giugno 1874, sia al regolamento che è venuto di poi.

L'onorevole Branca ha accennato che nel regolamento c'era l'obbligo di scrivere il nome delle parti contraenti.

Io non dirò cosa nuova rammentando che negli affari di Borsa il segreto è una delle condizioni più essenziali affinché gli affari si svolgano facili e numerosi, e che perciò debbe essere argomento di serio studio lo avvisare al miglior sistema per favorire lo incremento degli affari che renderanno proficua la tassa stata imposta.

Ora, io ripeto, se si vogliono molti affari, si deve rispettare il segreto delle contrattazioni; segreto che fu rispettato dal legislatore nel nostro Codice di commercio.

Io ho udito l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, il quale, interrompendo l'onorevole Branca, ha negato che nell'articolo 7 del regolamento fosse l'obbligo di scrivere il nome delle parti. Ma l'obbligo di scrivere il nome delle parti non è soltanto negli articoli 7 e 8 del regolamento, ma è anche negli stessi articoli 3 e 4 della legge. E per verità, signori, come può immaginarsi che un contratto non abbia valore giuridico, che non dia luogo ad azione giuridica senza che questo contratto risulti scritto sopra un foglio che si stacca da un libretto, il qual foglio è doppio, cioè ha due figlie ed una madre, se in questo foglietto non ci ha da essere il nome delle parti contraenti? È inutile che

l'agente di cambio consegna al contraente un foglietto in cui ci sia scritto soltanto: *Contrattazione di lire 100,000 di rendita*. A che servirà questo foglietto se si presenterà in giudizio per far valere un'azione giuridica contro chi ha comprato la rendita? Se non c'è il nome, come potranno i giudici conoscere se sia piuttosto Tizio o Sempronio che abbia comprata la rendita di colui che si presenta in giudizio per chiederne il pagamento? Evidentemente è questione sulla quale è inutile ogni discussione; la legge non ha potuto volere e non volere nello stesso tempo. Se la legge ha da avere un significato, bisogna dire che gli articoli 3 e 4 della legge, e gli articoli 7 e 8 del regolamento, che sono correlativi, hanno voluto prescrivere che si dovesse indicare il nome delle persone.

E questa, o signori, è la violazione del segreto della contrattazione, e questa violazione io credo sia un errore della legge che deve essere emendato. Io ho avuto occasione di leggere qualche nota ministeriale trasmessa alle Camere di commercio, di alcune fra le nostre più importanti città italiane, in cui il Ministero ha sostenuto a spada tratta che, in primo luogo non c'era obbligo di scrivere il nome (e di questo abbiamo già parlato); ed ha sostenuto poi, in secondo luogo, che l'obbligo del quale si parla non è contrario, nè alle esigenze del commercio, nè a ciò che sta scritto nel Codice di commercio, che anzi, nel Codice di commercio il segreto, lungi dall'essere mantenuto, è proscritto.

Per verità, signori, è la prima volta che noi sentiamo dire che nel Codice di commercio vi sia questa proibizione di mantenere il segreto, o almeno che ci sieno delle disposizioni contrarie al segreto che gli agenti di cambio debbono mantenere. Abbiamo letto e riletto (perchè, dinanzi all'autorità dei due ministri che avevano scritta codesta nota, bisognava vedere se per avventura non fossimo noi che eravamo caduti in errore nell'interpretazione del Codice di commercio) abbiamo letti e riletti gli articoli citati, ed abbiamo trovato all'articolo 51: « I pubblici mediatori devono, salvo il caso in cui vi sia consegna immediata della cosa e del prezzo, manifestare, prima della conclusione del contratto, alla parte che ne fa la domanda, il nome dell'altra parte. »

Signori, non ci può esser nulla di più chiaro di questa disposizione: quando la parte acconsente che il suo nome sia conosciuto dalla controparte che contratta, non c'è bisogno di mantenere il segreto; è lo stesso come se Tizio si avvicinasse a Sempronio e vendesse o comprasse la sua rendita. Ma la cosa procede diversamente, quando la parte non vuole far conoscere il suo nome, ed è ciò che succede più frequentemente, perchè il commer-

ciante ha spesso interesse a non lasciare che i suoi affari si facciano pubblici, e che tutti sappiano, a cagione di esempio, che un ricco negoziante ha avuto mestieri d'alienare una piccola quantità di rendita per poter seppellire a qualche momentaneo bisogno. Quando questo negoziante vuole che non si sappia il nome, trova o non trova nel disposto dell'articolo 51 il mezzo per cui la controparte non verrà a conoscere il suo nome? Sì lo trova, perchè l'agente di cambio è soltanto obbligato a dire il nome della parte con cui si fa il contratto, quando l'altra parte ne faccia domanda.

Il segreto adunque è rispettato dall'articolo 51 del Codice di commercio.

Si invoca ancora l'articolo 53 del Codice di commercio per escludere la possibilità del segreto.

L'articolo 53 stabilisce che gli agenti di cambio non possono in verun caso, e sotto verun pretesto, fare operazioni di commercio o di banca per conto proprio; che non possono interessarsi nè direttamente nè indirettamente, a loro nome o sotto il nome d'interposte persone, in alcuna impresa commerciale; che non possono ricevere nè fare pagamenti per conto dei loro committenti; che non possono negoziare veruna lettera di cambio, biglietto all'ordine o altri effetti, nè vendere veruna merce, appartenenti a coloro dei quali fosse conosciuto il fallimento.

Qui, o signori, è dove la lettera della legge vuol essere interpretata a dovere; non secondo suona materialmente, e con sabiniiana interpretazione, come vorrebbe l'onorevole ministro di agricoltura e commercio, ma bensì bisogna leggere in questo articolo ciò che il legislatore ha voluto dire, bisogna risalire, in altri termini, allo spirito della legge.

Badi però l'onorevole ministro che nessun interprete ha mai osato attribuire all'articolo 53, sopra citato, la interpretazione da lui per la prima volta messa innanzi. Mi sia lecito soltanto di invocare l'autorità dell'illustre Bedarside, il quale, nel suo celebre trattato delle Borse di commercio, al n° 428, scrive così:

« La véritable portée de la prohibition de recevoir et de payer pour le compte de ses commettants ne doit pas être méconnue. Il n'a pas été dans la pensée de la loi d'interdire à l'agent intermédiaire de recevoir le prix de l'acheteur pour le remettre au vendeur. Ce n'est là qu'un mandat qui ne répugne en rien à la qualité d'intermédiaire. La loi a voulu prohiber l'avance de fonds que l'agent de change ou le courtier ferait à son client, vu bien la réception en compte courant des sommes à toucher par celui-ci. »

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

L'articolo 53 del nostro Codice di commercio è tradotto letteralmente dal Codice francese, e l'autorità dell'interprete che noi invochiamo non può essere ragionevolmente respinta.

Per la qual cosa non è neppure da mettere in dubbio che il segreto delle contrattazioni di Borsa sia stato scrupolosamente rispettato dal legislatore. Il quale, colle prescrizioni scritte nell'articolo 53 del Codice di commercio, volle soltanto impedire che l'agente di cambio si facesse il banchiere dei suoi clienti, somministrando loro dei fondi o ricevendone in conto corrente, ma non poté nè volle impedire all'agente di pagare la somma dovuta al venditore o di rimettere i titoli al compratore allorchè le parti volevano conservato il segreto, a sensi del precedente articolo 51 del citato Codice.

Conchiudendo pertanto io penso che con una legge di finanza non si possa distrurre l'edificio del diritto comune, e che perciò si debba portare una radicale modificazione agli articoli 3 e 4 della legge, e 7 ed 8 del regolamento.

Io dirò ancora qualche parola intorno all'articolo 12 del regolamento: « Ad ogni richiesta (così è scritto nell'articolo 12) che le autorità fanno, i pubblici mediatori dovranno rendere ostensibili i loro libri indicati nell'articolo precedente. » E nell'articolo precedente sono indicati i libri che gli agenti di cambio debbono tenere, cioè tutti i libri che i negozianti debbono tenere, oltre i libretti speciali, che sono quelli destinati a fare fede delle contrattazioni di Borsa che sono contemplate nella presente legge.

A me pare che qui il regolamento vada oltre e contro la legge; dappoichè per imporre agli agenti di cambio l'obbligo di rendere ostensibili i loro libri, ad ogni richiesta dell'agente di finanza, sia necessaria una legge e non basta un regolamento.

Io ricordo che, quando l'onorevole ministro per le finanze presentò il progetto per modificazioni alla legge dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, in cui fra le altre disposizioni era quella che autorizzava l'agente della tassa a farsi mostrare i libri di commercio dai negozianti che erano soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile, ricordo, ripeto, che la Commissione incaricata dell'esame di quel progetto di legge, credette opportuno di proporre la soppressione di quel provvedimento, come eccessivo ed esorbitante dal diritto comune.

Io rammento alla Camera questo fatto perchè mi piace oggi invocare contro l'onorevole ministro per le finanze, l'autorità dell'onorevole ministro per le finanze stesso, il quale nello scorso anno ha creduto che fosse necessaria una legge per potere imporre

ai commercianti l'obbligo di fare vedere i loro libri all'agente di finanza ad ogni sua richiesta.

Ora io non so comprendere come, trattandosi di un'altra legge finanziaria, l'onorevole ministro abbia creduto di seguire un altro sistema, ed abbia ritenuto di potere fare con un regolamento ciò che pochi mesi or sono giudicava dover essere sanzionato per legge.

E sì che l'onorevole ministro era nel vero quando avvisava essere necessaria una legge per imporre quest'onere ai commercianti.

I libri di commercio infatti sono proprietà inviolabile del cittadino; le Camere di commercio hanno diritto di vederli in certi casi determinati dall'articolo 52 del Codice di commercio; in altri casi essi debbono essere prodotti in giudizio. Ma fuori di questi casi i libri di commercio, io lo ripeto, sono una proprietà inviolabile.

Ora voi volete con semplice regolamento costringere gli agenti di cambio, a far vedere questi libri; ma la legge esclude codesta vostra pretensione, e gli agenti di cambio, invocando la legge contro il vostro regolamento, otterranno una dichiarazione d'impotenza e d'inefficacia del regolamento stesso che si riverbera sui suoi autori.

Si dirà, ma allora giudichino i magistrati.

Io credo che questo non sia un argomento di molto peso, e che nel compilare i regolamenti sia conveniente cercare che essi non siano in urto col disposto della legge, perchè si scema sempre il prestigio del Governo, quando succede che le autorità giudiziarie dichiarino inesequibile un regolamento.

E poi, perchè volete sempre imporre l'obbligo di ricorrere ai tribunali per far dichiarare che i vostri regolamenti sono contrari alla legge?

Credo quindi di essere in diritto di chiedere eziandio che sia modificato l'articolo 12 del regolamento.

Non aggiungerò parole intorno all'articolo 14, poichè il mio amico personale, l'onorevole Panattoni, ha già spiegato come codesto articolo imponga ai cittadini un onere il quale non ha fondamento nella legge; aggiungerò soltanto che, ai richiami sollevati dalle Camere di commercio, l'onorevole ministro ha risposto che l'articolo 14 riguardava soltanto i contratti relativi alle rendite del Debito Pubblico che si fossero vendute posteriormente al 31 dicembre 1874.

Le Camere di commercio hanno replicato: ma come faremo? Come faranno i negozianti, e coloro che hanno interesse a fare intestare o ridurre al portatore una cedola di rendita del Debito Pubblico, a provare che l'hanno acquistata prima del 1875!

Accadde precisamente un caso di questo genere ad un banchiere di Torino. Egli aveva mestieri di

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

rendere nominativa una rendita di lire 5000; si presenta al Debito Pubblico, ivi gli si dice: bisogna giustificare che abbiate pagata la tassa sui contratti di Borsa. Egli risponde: e che so io? Chi sa da quanto tempo io tengo questi titoli di rendita. Fortunatamente si trattava di un banchiere, e questi, che aveva negoziato molta rendita nei primi giorni del 1875 ebbe facile mezzo di liberarsi da maggiori molestie, e presentò i richiesti certificati dai quali risultava che egli aveva nel 1875 comperato lire 5000 di rendita, e ne aveva pagata la tassa. Ma, se si fosse trattato di un privato cittadino, quante lungaggini, quante molestie non avrebbe dovuto sopportare per fare eseguire una formalità in se stessa semplicissima!

Io prego perciò l'onorevole ministro delle finanze a volermi dire in che senso si debba intendere l'articolo 14 del regolamento. Se, come suona il senso e la lettera del medesimo, gl'interessati sono tenuti a dimostrare alla direzione del Debito Pubblico che essi hanno comperato quel titolo anteriormente al 1° gennaio 1875, allora io prego subito il ministro a riformare l'articolo, perchè riesce evidentissimo che codesto articolo così inteso nella maggior parte dei casi tornerebbe d'impossibile esecuzione. Oppure ci ha da essere un'altra interpretazione che s'asconde sotto il velame delli versi strani, ed in questo caso prego l'onorevole ministro a dichiarare quale sia questo diverso significato che si debba attribuire a questo articolo 14.

Ad ogni guisa, trattandosi di un articolo che, se non contiene un assurdo, ovvero sia la prescrizione di una prova impossibile, riesce però abbastanza intralciato e confuso, così anche per l'articolo 14 mi credo in dovere di chiedere al ministro che sia modificato. Ma questa non è che una subordinata domanda, imperocchè le censure che si sono fatte alla legge mi danno fiducia che la Camera vorrà eccitare il Ministero a presentare un nuovo progetto di legge, poichè, se è verissimo che noi tutti siamo disposti, seguendo il verdetto della pubblica opinione, ad accettare e rispettare la legge sulla tassa dei contratti di Borsa, desideriamo però che essa, nell'interesse della finanza, faccia buona prova, e riesca a conciliare codesto interesse colle esigenze del commercio che noi dobbiamo in ogni miglior guisa proteggere e favorire.

ANNUNZIO DI UN'INTERROGAZIONE.

PRESIDENTE. Essendo presente il ministro dei lavori pubblici, comunico alla Camera la seguente domanda d'interrogazione, stata testè presentata dall'onorevole Comin:

« Il sottoscritto, a termini del regolamento, desidera d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla esecuzione della legge 28 agosto 1870. »

Prego l'onorevole ministro dei lavori pubblici di dichiarare se e quando intende risponder a questa interrogazione.

COMIN. Domando la parola.

E per facilitare all'onorevole ministro dei lavori pubblici una risposta. Non voglio allarmarlo. (*Si ride*) Dico allarmare, perchè l'interrogazione ha una tale estensione la quale potrebbe importare un cumulo di questioni.

Non si tratta niente di tutto questo; si tratta di cosa di pochissimo conto, di una disposizione di questa legge che non è stata mantenuta, ed io sono contentissimo se il ministro crede di dover rimettere questa interrogazione a quando si discuterà il bilancio dei lavori pubblici.

SPAVENTA, ministro per i lavori pubblici. Veramente l'onorevole Comin ha prevenuta un'obiezione naturalissima che io avrei fatto alla sua interrogazione. Egli chiedeva quale è stata l'esecuzione che ha ricevuta la legge 28 agosto 1870, credo, relativa alle ferrovie dello Stato, perchè non mi pare neanche che la interrogazione accennasse esplicitamente alle ferrovie.

Quella legge è così ampia, che veramente a voler rispondere sulla sua esecuzione non basterebbe nè una, nè diverse tornate della Camera. Perciò ringrazio l'onorevole Comin di aver ristretto ora in confini più ragionevoli l'estensione del soggetto intorno a cui intende d'interrogarmi. Ma, perchè questi miei ringraziamenti siano anche più compiuti, io desidererei che egli specificasse ancora qual è l'articolo speciale della legge del 28 agosto 1870 intorno a cui si aggirerà la sua interrogazione, perchè, lasciando così nell'ignoto quest'articolo, io non potrei dire se sono nel caso di rispondere ora, o se lo sarò invece in altra seduta.

COMIN. Credo che sarebbe più conveniente che si rimettesse proprio questa discussione a quando si discuterà sul bilancio dei lavori pubblici.

La domanda del resto che io intendo fare allude ad un carico di 100,000 lire che era iscritto nella legge per gli anni 1871 e 1872, relativo ad opere che si dovevano costruire a Caserta, a Canello, a Capua, ecc. Siccome io non intendo affatto di rendere responsabile l'onorevole ministro attuale, il quale non lo è, della inesecuzione di questa disposizione, mi accontenterò, nella discussione del bilancio, delle assicurazioni che egli mi potrà dare riguardo il soddisfacimento di gravi interessi.

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Non ho difficoltà

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

che quest'interrogazione sia ripigliata in occasione che si discuterà il bilancio del dicastero che mi riguarda.

PRESIDENTE. L'onorevole Comin potrà parlare di pien diritto quando verrà in discussione quel bilancio.

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO.

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi ha facoltà di parlare.

DE ZERBI. Prendo a parlare con grande trepidazione, perchè, alla trepidazione mia naturale, s'aggiunge il timore che le mie parole giungano piuttosto ad irrigidire che ad ammorbidire la inflessibilità dell'onorevole ministro delle finanze. Ad evitare questo pericolo credo opportuno far precedere, a quello che ho da dire, una dichiarazione: che cioè tutte le osservazioni che farò sull'applicazione delle leggi che sono in discussione, tassa sulle contrattazioni di Borsa, e tassa sugli alcool, non hanno altro scopo tranne quello di mostrare che sono veri alcuni inconvenienti accennati dagli oratori precedenti, affinché i ministri, i quali certo desiderano di persuadersene prima di procedere a concessioni sull'applicazione delle leggi stesse, possano consentire a qualche temperamento, a qualche concessione.

In quanto alla tassa sulle contrattazioni di Borsa, io mi limiterei ad una sola raccomandazione, vale a dire che si studii se sia vero che questa tassa rechi danno esclusivamente agli agenti di cambio, ai pubblici mediatori; poichè mi si dice che, pubblicata la nuova legge, sia avvenuto questo: che i contraenti si rivolgono tutti a quei mediatori non autorizzati che da noi si chiamano *marroni* nelle Borse, e commettono a loro soltanto gli affari, onde gli agenti di cambio restano senza affari.

Io mi limito solo a pregare che si studii tale questione.

In quanto poi alla nuova legge per la tassa sugli alcool, io non parlerò della legge medesima.

Le stesse osservazioni che ha fatte l'onorevole Branca vennero in mente anche a me. Anch'io pensai che si sarebbe potuto rispondere alle note dei Gabinetti esteri col fare osservare che nessun fabbricante estero è venuto a stabilirsi qui, all'ombra del protezionismo; col fare osservare che l'importazione non è mai scemata; che invece la soprata tassa doganale si è sestuplicata dal 1871 al 1874, mentre rimaneva stazionaria la tassa sulla fabbricazione indigena.

Ma queste ed altre simili ragioni furono già lar-

gamente dette nella discussione della legge, che ebbe luogo pochi mesi fa, nella quale furono principali oratori gli onorevoli Minghetti, Robecchi e Merizzi. Non è possibile dopo otto mesi rifare quella discussione, nè si può giudicare una legge che, si può dire, non è ancora attuata.

Nè io domanderò che si riveda il regolamento. Dico francamente che l'ho studiato attentamente. Io certo non meriterei il rimprovero che l'onorevole Minghetti fece ad altri un giorno, quando disse che si censurano i regolamenti senza averli letti. Io ho letto e studiato questo regolamento. Ma, per quanto lo abbia studiato attentamente, non ho trovato in esso alcuna cosa che violi la legge.

Trovo che esso interpreta la legge in modo troppo severo, proprio secondo il *summum jus*; ma non trovo punto che la violi in alcuna parte.

Limiterei dunque le mie raccomandazioni all'applicazione della legge e del regolamento, perchè credo che, applicando severamente questo regolamento, che è già una severa interpretazione della legge, si giunga ad uccidere l'industria degli alcool in Italia.

Ricordiamo quale sia lo spirito della legge che fu discussa nel giugno del 1874. Lo disse l'onorevole Minghetti: quello che ci domandano gli stranieri, egli disse, è che non si facciano favori alla produzione interna. La domanda era giusta. Fino allora, bisogna dirlo, i nostri prodotti erano favoriti. E la nuova legge fece quanto poteva per mettere su di un piede di eguaglianza la produzione interna colla produzione estera che s'importava.

Vediamo ora quali furono gli effetti, e se non si oltrepasò la misura, se non si cadde nell'inconveniente opposto.

La legge aumentò, mi pare, la tassa; certamente la portò quasi al pari del dazio dell'importazione straniera; sopprime l'abbuonamento, perchè sospettò che esso nascondesse, come infatti nascondeva, la frode; e sostituì ad esso la presunzione della quantità di prodotto, presunzione fondata sulla capacità dei vasi di fermentazione, sul concetto che ogni ettolitro di capacità rispondesse a gradi 390, e sul rendere obbligatorio il termine di tre giorni per la fermentazione.

Ricordo che, quando fu discussa questa legge nella Camera, l'onorevole Merizzi fece osservare la fallacia dell'ultimo concetto, dicendo che non si possa in tutte le regioni d'Italia ottenere la fermentazione alcoolica delle materie farinacee in tre giorni.

L'onorevole ministro delle finanze rispose, e con lui l'onorevole Robecchi, significando su quale base

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

si fondassero nello stabilire quel termine. Ed era questo. Essi dicevano: da una parte ci si assicura che non si possa ottenere la fermentazione in tre giorni, da un'altra parte ci si assicura che anzi si possa ottenere in due giorni; e noi prendiamo una media fra le opposte asserzioni; e, dicendo tre giorni, crediamo che dalle Alpi alle falde dell'Etna in questo termine si possa avere la fermentazione.

Ora è avvenuto appunto che nei paesi più caldi, dove non può adoperarsi il metodo della diastasi, della germinazione, usato in climi più freddi; in quei paesi più caldi, dove bisogna fare uso dell'acido solforico nel periodo della saccarificazione, acido che bisogna poi neutralizzare con la calce, che prolunga la fermentazione in ragione diretta della sua dose; è accaduto che in quei paesi d'Italia, non potendosi ottenere questa fermentazione in tre giorni, molte fabbriche hanno dovuto sospendere i loro lavori e chiudersi.

Inutile la presunzione quando c'è il fatto che parla.

La provincia di Napoli e quella di Terra di Lavoro hanno dieci od undici fabbriche; e sono tutte chiuse, ed hanno tutte sospeso il loro lavoro e non l'hanno ancora potuto ricominciare, nè lo faranno finchè non si venga a qualche temperamento nell'esecuzione del regolamento.

L'onorevole ministro disse un giorno che questo è stato un fenomeno proprio dell'Italia meridionale, e che tutte le altre fabbriche si trovano bene; ma il giorno appresso ch'ei disse ciò, per avventura fu pubblicata in un giornale di questa città una lettera di alcuni fabbricanti livornesi, i quali dichiaravano avere essi tenute aperte le loro fabbriche non perchè potessero continuare con la nuova legge, ma perchè volevano fare onore agli impegni presi coi negozianti, e perchè, avendo l'industria della pastorizia annessa allo stabilimento della distilleria, non potevano da un giorno all'altro vendere tutti gli animali che avevano nel podere annesso allo stabilimento.

Il fatto dimostra ai fabbricanti che il prodotto effettivo è minore del presunto dalla legge e dal regolamento; e questa prova genera la chiusura delle fabbriche.

Ora, quando voi mi avete stabilito che per ogni grado si paga lo stesso dazio per il prodotto importato e il prodotto nazionale, se voi presumete per questo una produzione maggiore della reale, sotto l'apparenza dell'uguaglianza, voi avrete creata una flagrante disuguaglianza.

Questo non era certamente nelle intenzioni del legislatore; ma il fatto è che la si stabilisce questa disuguaglianza; e a danno dell'industria nazionale.

L'onorevole ministro potrà dirmi che, per riparare a questo inconveniente, egli dovrebbe vagliare le ragioni climatologiche di questa e quella regione e stabilire, in base a queste, una evidente disuguaglianza fra le varie regioni.

Ma io non credo che, concedendo all'Italia settentrionale quello stesso che deve concedersi all'Italia meridionale, si favoriscano troppo le nostre provincie del settentrione. Fate anche per esse ciò che vi chiedo pel Mezzogiorno; ne sarò lieto. Nè la disuguaglianza apparente mi spaventerebbe: temo più di ogni altra cosa il letto di Procuste; e so che molte volte la eguaglianza apparente è disuguaglianza reale. Nè insisto su ciò, perchè l'onorevole ministro ha troppo ingegno e me lo può insegnare. Ricorderò anzi che in Germania, dove è tassato lo spazio che le materie distillabili occupano per la fermentazione, dove è tassato, come essi dicono, il *Maischsteuer*, non si è avuto paura del fantasma della disuguaglianza. Poichè quel metodo favoriva le grandi distillerie a danno delle piccole; gli Stati tedeschi, e soprattutto la Sassonia Reale, stabilirono per legge la disuguaglianza tra le grandi distillerie che hanno metodi più perfezionati, e le piccole che hanno metodi meno perfezionati.

Come l'Engel attesta, nella Sassonia Reale fu stabilito, per la legge del 4 dicembre 1833, la diminuzione di un nono della tassa a favore delle piccole distillerie. E questa legge fu riformata nel 1845, da un nono portandosi la diminuzione ad un sesto.

Ma non è davvero il caso di continuare nella discussione di questo particolare, poichè io stesso dico che credo utile a tutta Italia, tanto alla fabbrica di Milano come a quella di Sicilia, quei temperamenti, quelle concessioni che mi paiono necessarie per far vivere ancora l'industria degli alcool nel Mezzogiorno.

Una risposta molto più grave mi potrà fare l'onorevole ministro; quella risposta medesima che decise la Camera nel giugno 1874 ad accettare il termine di tre giorni come obbligatorio per la fermentazione; quella che fu detta dal ministro allora e ripetuta dall'onorevole Robecchi. Voi, ecco la risposta, non potete accusarmi di trattarvi peggio che tratto lo straniero, poichè io lascio la libertà dell'opzione all'industriale, fra il pagare la tassa per abbonamento mensile e il pagarla sul prodotto effettivo. Quando impongo 0,60 tanto per voi come per il produttore estero, presentatemi il vostro alcool, e pagherete 0,60 voi come paga l'estero. Non mi potete dunque accusare di creare disuguaglianze.

Questo argomento è invincibile a prima giunta;

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

ma guardiamolo nell'applicazione, specialmente nell'applicazione come il regolamento l'ha voluta. Nè, dicendo ciò, intendo muovere censura al regolamento, poichè credo difficilissimo potere applicare altrimenti quel principio.

Se noi avessimo intorno ad ogni fabbrica d'alcool una specie di cinta daziaria, e poi una specie di dogana che riscuota il dazio all'estrazione dell'alcool dallo stabilimento, allora sì che l'argomento sarebbe invincibile. Ma non è questo il nostro metodo; ed è impossibile riscuotere altrimenti con equità il dazio sul prodotto effettivo. Se ne è fatta l'esperienza in Olanda. Ed infatti io ho qui copiato l'articolo 1 della legge olandese del 26 agosto 1822, che è il seguente:

« Quest'assisa verrà riscossa sull'acquavite all'atto di consegnarla fuori della distilleria in ragione di dodici fiorini per ogni barile d'acquavite a dieci gradi. »

Voi lo vedete, v'è una specie di dogana subito fuori della distilleria, ed è essa che riscuote la tassa.

Quando invece voi adottate il metodo nostro, il metodo che ora deve andare in vigore, voi imponete una vigilanza gravissima, e tale impiccio che equivale ad una seconda tassa, e che rende quasi impossibile all'industriale di progredire nel suo lavoro. Il regolamento, infatti, prescrive che il fabbricante nazionale faccia un inventario delle materie prime e dell'alcool che sono in fabbrica, e lo scriva in apposito registro il giorno che ei comincia il suo lavoro. Prescrive che registri in seguito tutte le materie prime e gli alcool che immette, con le rispettive provenienze, qualità, quantità, gradi. Prescrive che il fabbricante faccia lo stesso per tutte le estrazioni, indicando i compratori. Prescrive che ei tenga conto di tutte le rettificazioni e trasformazioni che fa dell'alcool e delle flemme; e che si debba trovare, in caso di verifica, ogni giorno a paraggio con le reste che esistono in fabbrica. Le quali cose sono molto facili ad ordinare, ma egualmente difficili ad eseguire; e volgendo l'attenzione dell'industriale, che dovrebbe essere rivolta alla fabbrica, ai registri ed ai conti, lo mutano in contabile ed uccidono il distillatore.

Ma questo sarebbe nulla; anche su questo si potrebbe tacere. Vi è qualche cosa di più grave.

Ed è l'apparecchio che il regolamento ha imposto affinchè si possa tassare l'alcool sul prodotto effettivo. Ad evitare il pericolo che il fabbricante frodi l'alcool, il regolamento ha trovato ed imposto una specie di contatore meccanico. Ha ordinato una cassa di metallo a doppia parete, dentro la quale tutto il liquido distillato si abbia a scaricare attraversando un tubo in ferro perfettamente

chiuso, che mette in comunicazione la serpentina col tino a doppia parete. Questo deve avere tale capacità da contenere il liquido che è possibile di produrre in 48 ore di lavorazione. E il tutto è suggerito e risuggerito.

Questo processo sarà un bel processo fiscale; ma non è certamente un processo industriale.

Mi è stato assicurato, io non lo garantirei, ma mi è stato assicurato da un tedesco che l'ha già attuato, e che mandava imprecazioni a questo tino, che lo si usò una volta, molti anni fa, in Germania, e che lo si smise perchè si vide che con esso non si poteva andare innanzi. In Russia vi è anche il misuratore, ma, come mi si è detto, diverso molto da questo; meno imperfetto senza dubbio; e poi ricordiamo che in Russia gli alcool costituiscono un monopolio.

Quali sono, mi direte, le ragioni per cui questo tino e questo tubo non possono costituire un processo industriale?

Ecco. Prima di tutto, c'è una ragione di pericolo, poi c'è una ragione di qualità del prodotto.

Voi volete mettere una campana affinchè si possa vedere l'aerometro, e stabilire questa campana al di sopra del lambicco. Ora può avvenire benissimo che per il tremolio continuo del lambicco si rompa il suggello, e può avvenire anche, come accade talvolta in quelle macchinette da caffè ricoperte da una campana di cristallo, che in forza dell'ebollizione la campana vada in aria. E voi multerete il distillatore, se non ne è stato colpito, perchè direte che ha infranto lui il suggello. Ma vi è anche un pericolo più grave. Come si conosce la forza del vapore? La forza del vapore il distillatore la conosce guardando continuamente il getto di alcool del lambicco, sorvegliando la quantità e la rapidità di quel getto, saggiandone il gusto, moderandone così o accrescendone la forza. Quando egli vede che il getto dell'alcool è grosso, diminuisce il vapore; quando invece lo vede un piccolo filo, si affretta ad accrescere fuoco e vapore.

Ora, quando voi avete coperto il lambicco in maniera da non potersi vedere il getto, il distillatore non può più sapere quando il getto sia abbondante o quando esile. Si consola guardando il manometro; ma il manometro è tardo nei suoi movimenti; non è più la sfera dei minuti che si guarda, ma quella delle ore. Il distillatore crede che il manometro vada adagio, che non salga; suppone che il getto sia piccolo, che manchi calorico, che bisogni aumentare il vapore. Invece il getto, nascosto nel tubo, si è arrestato; in un momento di forza eccessiva si è precipitata nella serpentina, insieme al vapore ed all'etere alcoolico, una parte della massa in

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

ebollizione, di quella specie di pasta che doveva andare nel capo morto. Quest'ospite inaspettato ha ostruito il foro della serpentina, che è alla sua fine di un diametro piccolissimo. Il distillatore intanto, vedendo che il manometro non sale, non potendo guardare il getto, non sa che esso si è arrestato, lo crede debole, aumenta il vapore; e la caldaia scoppia.

Ma lasciamo stare anche il pericolo: vediamo quale sia la conseguenza di questo processo sul prodotto.

Sul prodotto abbiamo questa conseguenza: che esso non può migliorare. L'opera del distillatore diventa inutile, quando egli non può guardare il getto dell'alcool, quando non può vedere neanche l'aerometro (che è lo stesso che dire non possa il pilota vedere la bussola); è impossibile che vada avanti nella sua operazione; ei non può che fare un alcool del quale ignora la forza e la bontà.

Voi stessi (parlo al Governo in generale), voi stessi vi siete accorti dell'errore fatto dal regolamento; ed un vostro ingegnere riconobbe l'impossibilità di fabbricare l'alcool senza vedere in qualche modo l'aerometro; ed immaginò quella tale campana di cristallo della quale or ora vi ho parlato. Essa custodisce il bicchiere nel quale passa il liquido distillato, dentro di cui sta l'aerometro che sale o scende secondo che l'alcool è meno o più forte. Ma questa campana di cristallo non permette di vedere l'aerometro quando si lavora di notte. Comprenderà ognuno di voi che il vapore appanna questo cristallo ed impedisce di vedere l'aerometro.

Aggiungo un'altra ragione che non mi si potrà certamente oppugnare; ed è che, quando comincia la distillazione, non si può pulire la serpentina col mezzo del primo getto. Naturalmente, siccome la serpentina è restata in riposo, in essa si sono formati eteri nocivi e si sono fatti depositi di solfato di rame; e la prima quantità d'alcool che viene fuori, esce pregna di quegli eteri e di solfato di rame, che è velenoso, e che, oltre ad essere nocivo, rende il liquido disgustosissimo. Come buttar via le prime quantità distillate, quando voi incarcerate e ponete sotto suggello e lambicchi e tini? È impossibile; e da questa impossibilità deriva che, mentre voi avete uguagliati i due prodotti, l'estero e l'interno, in quanto a dazio, poi avete messo l'interno nella necessità di essere inferiore per qualità a quello che è importato da Trieste o da Amburgo.

Lo stesso segue quando si è sul finire della distillazione. Chiunque sia stato in una fabbrica d'alcool sa che in sulla fine dell'operazione viene fuori la *flemma*, disgustosa, brutta, fetida, nociva. Se il getto fosse libero, non la si farebbe entrare nel tino a corrompere la quantità già distillata; ma

tutto è imprigionato; il fato deve governare l'operazione industriale; e bisogna rassegnarsi ad avere una cattiva qualità di prodotto, o a spendere nuovo tempo e nuovo danaro per rettificazioni o coobazioni. Voi dunque avete sottoposto il prodotto interno alle stesse regole daziarie del prodotto estero, ma obbligando il nostro ad essere di qualità inferiore.

Tutte queste cose ho voluto dire unicamente per dimostrare come non possa il nostro produttore accettare il sistema di pagare sul prodotto effettivo, e come debba assolutamente accettare l'altro sistema di pagare per abbonamento mensile.

Ora, come vi ho dimostrato, il sistema di pagare per abbonamento mensile ha bisogno di agevolazioni.

Non domando molto all'onorevole ministro; l'onorevole ministro ha già detto che voleva fare qualche agevolazione; ed a quello che egli ha detto, all'abbuono già offerto, vorrei aggiunte quelle che domandano ora gl'industriali. Essi domandano di non lavorare nei giorni festivi. Si è molto discusso sul diritto al lavoro; non so se ora si debba discutere sul diritto al riposo. Voglio sperare che l'onorevole ministro non ci contrasti anche la libertà del riposo...

MINGHETTI, ministro per le finanze. Purchè non sia per la Camera.

DE ZERBI. Purchè non sia per la Camera, benissimo. Ma la Camera se lo prende da sè, e mi pare che se ne prenda anche troppo.

L'onorevole ministro dunque non si oppone al riposo. Egli intende bene che, mentre gli uomini riposano, il liquido fermenta; il liquido non si riposa.

È una concessione dunque che si farebbe, non lo nego; ma questa mezza giornata di fermentazione non computata per ogni tre giorni di lavoro farebbe sì che si potesse fare l'abbonamento mensile e si potesse andare avanti.

Conchiudo pregando l'onorevole ministro a voler accondiscendere a quest'ultima richiesta dei fabbricanti. Io lo assicuro che, avendola studiata, l'ho trovata giusta.

Se, nel discorrere, ho detto parole che abbiano potuto menomamente irritare il Ministero, io le ritiro, purchè si ottenga lo scopo di non uccidere una industria che dà pane a ben 2000 famiglie nella sola provincia di Napoli e di Terra di Lavoro. Ho parlato per esse; e per esse vi prego.

Oh! ma come mai si può dire da un giorno all'altro a grandi fabbriche, delle quali ognuna costa cinque in ottocento mila lire: smettete, perchè siete deboli; uccidetevi perchè siete fanciulle? Ma con-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

cedete loro almeno un periodo di transizione; fate loro qualche concessione almeno per un anno; date loro il tempo di prepararsi a ben morire o di fare un supremo sforzo e trasformarsi.

Ecco quello che domando; non credo di essere stato esagerato, e mi auguro che alla mia grande temperanza risponda pari cortesia da parte dell'onorevole ministro.

COMIN. Veramente io entro nella discussione generale del bilancio passivo del Ministero delle finanze, ma non mi occupo nè di distillazione d'alcool nè della birra nè della tassa sugli affari di Borsa.

Io ho domandata la parola piuttosto per provocare una dichiarazione dall'onorevole ministro delle finanze, che per fare molte considerazioni sulla situazione finanziaria.

Io mi compiaccio coll'onorevole ministro delle finanze quando lo sento promettere con un buon umore che gli invidio, il pareggio, alla Camera, anche nel 1874, come lo ha promesso nel 1864.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non ho mai promesso.

COMIN. Me ne compiaccio soprattutto perchè spero che egli, il giorno in cui arriveremo a fare i conti, saprà darci delle assicurazioni che siano di consolazione al paese.

Egli naturalmente ci dirà come non abbia mai parlato, per esempio, trattando del disavanzo, come non si sia mai preoccupato, nel fondo, di quel piccolo debito fluttuante il quale costituirà pure, quando un giorno lo dovremo consolidare, una certa cifra di disavanzo permanente; come non si preoccupi neppure di quei 260 milioni tra i Buoni del Tesoro in circolazione e le anticipazioni delle Banche che pure ci stanno sulle spalle.

A tutto egli darà spiegazione, egli ci dirà anche probabilmente come intenda di riparare a quell'entrata straordinaria che ha oggi nel bilancio, derivante dai beni demaniali e dai beni ecclesiastici.

È un articolo di attivo che presto probabilmente andrà a scomparire, e del quale, quando si vorrà stabilire una situazione finanziaria reale, si dovrà tenere conto.

Tutto questo forse porterà un po' al di là dei suoi 54 milioni il disavanzo a cui si deve provvedere, ma di ciò, lo ripeto, non mi voglio affatto occupare oggi.

Io desidero solo di provocare, come diceva, una dichiarazione dall'egregio ministro delle finanze sopra un altro articolo di legge, come quello pel quale ho rivolta interpellanza al ministro dei lavori pubblici e che rimane pure lettera morta.

Nella seduta del 21 febbraio 1874, se non isbaglio, è stato discusso nella Camera un articolo che

suona così: « Entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re dovrà presentare alla Camera una relazione sulla circolazione cartacea con i provvedimenti atti a raggiungere lo scopo della estinzione del corso forzoso. »

Sopra quest'articolo di legge si elevò una viva discussione. Il mio onorevole amico Nicotera, il quale aveva come il presentimento della inutilità di questa disposizione legislativa, eccitò la Camera a non votare, a non approvare un articolo di legge a questo riguardo, ma ad accontentarsi di un ordine del giorno.

Diceva egli: « A me pare che quell'articolo, e i sostenitori della legge dovrebbero comprenderlo, tolga molta serietà alla legge stessa. Intendo che alla Commissione convenga di mantenere l'articolo per lasciare un certo equivoco; ma per chi non vuole l'equivoco, per chi sa che la legge non provvede, nè alla limitazione del corso forzoso, nè al termine del medesimo, trova perfettamente inutile quest'articolo. »

Questo però non era l'avviso dell'onorevole ministro per le finanze, il quale, interpellato, disse che la Commissione annetteva molta importanza a formulare un progetto di legge, e che in sostanza era sua intenzione di dire: studiate la questione e riferite alla Camera intorno ai mezzi che credete opportuni.

L'onorevole mio amico La Porta, il quale in quella circostanza appoggiava il Ministero per questa legge, con una franchezza che prova la schiettezza del suo carattere, venendo in soccorso dell'onorevole ministro per le finanze, disse, combattendo l'onorevole Nicotera:

« Non mi ha sorpreso nè mi sorprende la logica vigorosa del mio amico Nicotera. Egli che è contrario a questa legge, egli che non ha risparmiato nè risparmia mezzi per farla naufragare, naturalmente non può accettare l'articolo proposto dalla Commissione, e deve venire anzi a dare il consiglio alla Commissione ed alla Camera di accettare invece un ordine del giorno. Dopo altre considerazioni però soggiunse: ma un articolo di legge è un obbligo che assumono i due rami del Parlamento, il Ministero e la Corona dinanzi al paese, mentre un ordine del giorno è un semplice impegno morale della Camera e del ministro. »

Ora di quest'articolo di legge che impegnava il Ministero, la Corona, il Parlamento e tutti davanti al paese non si è più avuto traccia; entro sei mesi il ministro delle finanze aveva preso formale impegno con la Camera, e quindi col paese di presentare questa relazione, ed oggi, siamo al 22 febbraio, cioè un anno ed un giorno dopo che questo impegno

è stato preso, e la relazione dell'onorevole ministro delle finanze non l'abbiamo veduta ancora, nè i suoi progetti per togliere il corso forzoso sono stati presentati a questa Camera.

Ora io non voleva oggi far altro che provocare una risposta dell'egregio ministro delle finanze, onde ci spiegasse come avesse accettato un impegno così formale, come avesse consentito che la Camera stessa in un articolo di legge glielo imponesse, e poi abbia mancato a quest'impegno.

Gli articoli di legge, come gli ordini del giorno, la Camera può accettarli o respingerli, e i ministri non accettarli, ma una volta accettato e votato l'impegno preso dinanzi al paese, il Governo non può mancarvi.

Pur questa volta è trascorso un anno, ed il ministro vi ha mancato.

Non ho altro a dire.

LA PORTA. Domando la parola per un fatto personale.

L'onorevole Comin non mi offese certamente, ma siccome egli non si trovò presente alla Camera, anzi non faceva parte della Camera quando si discusse la legge sulla circolazione cartacea, credo che non si sia potuto formare un concetto esatto della situazione dei partiti, tanto di quelli che votarono la legge, come di quelli che la combatterono.

L'onorevole Comin però leggendo le poche parole di una mia dichiarazione, ha dovuto confessare che l'onorevole Nicotera era uno degli oppositori della legge, non di quel solo articolo che ora ha citato.

Siccome io ed altri amici miei eravamo favorevoli alla legge, e siamo contenti del fatto nostro, noi insistemmo allora per l'approvazione della legge e del cennato articolo, anzichè dell'ordine del giorno, poichè tanto quella legge quanto quell'articolo ritenevamo e riteniamo che fu l'unico provvedimento del presente Ministero che possa essere ricordato con favore, provvedimento poggiato sui principii e sui concetti proposti e sostenuti dall'opposizione; e nella Commissione e nella Camera nostro scopo fu appunto quello di ricondurre la proposta ministeriale, per quanto era possibile, sopra le viste e i desiderii dei miei onorevoli amici di sinistra.

Dunque io non sono affatto pentito di quel voto, e mi dispiace che la legge non sia pienamente attuata, e che il regolamento è da molto che si fa attendere; mi dispiace che l'articolo che ingiungeva al Ministero l'obbligo di presentare una relazione coi provvedimenti per l'abolizione del corso forzoso non sia eseguito.

Dirò poi all'onorevole Comin che, se quello era un ordine del giorno che si votava e non un articolo di legge, non avrebbe egli potuto oggi venire, come

egregiamente è venuto, qui a domandare al ministro responsabile la esecuzione di una legge votata dalla Camera; e io mi unisco a lui perchè l'onorevole ministro voglia adempiere le prescrizioni della legge, ma voglio credere pure che l'onorevole Comin non mi farà colpa di avere in allora combattuto la proposta del nostro amico l'onorevole Nicotera e sostenuto che doveva essere quello un articolo di legge, e non un semplice ordine del giorno.

CARNAZZA. La legge del 14 giugno 1874 ha sollevato alla Camera una questione regolamentare ed anche dall'onorevole Colombini una questione legale secondaria; però la questione legale principale, alla quale ha dato luogo e dà luogo quella legge e che potentemente influisce sulla questione finanziaria, non è stata ancora sottoposta realmente alla Camera, ed è perciò che io ho domandata la parola.

Quella legge, mentre ha l'apparenza di non avere altro scopo che la riforma di una tassa sopra la negoziazione dei titoli di Borsa, o altrimenti sopra i contratti di Borsa in genere, ha poi uno scopo effettivamente importantissimo, quale è quello di dirimere una delle più gravi questioni che tenevano divisi i nostri tribunali, cioè, se i contratti a termine, quando pure non avessero per oggetto la consegna della cosa e il pagamento del prezzo, ma bensì la differenza del valore, dovessero sortire tutti gli effetti e non essere considerati come giuoco. È questo quello che la legge 14 giugno 1874 ha deciso, ed è perciò, dobbiamo dirlo, che il commercio ha salutato quella legge come un progresso, come una garanzia delle convenzioni commerciali.

Ora, a proposito del modo onde è stato formulato il secondo comma dell'articolo 1 di quella legge, ed a proposito di certe dichiarazioni che sono state fatte nella discussione di quella legge dall'onorevole ministro guardasigilli, è venuta tale una interpretazione della legge medesima, per cui la questione sussiste tuttora e l'interesse della finanza è andato perduto.

Nel secondo comma dell'articolo 1 di quella legge sta scritto:

« È soggetta a tassa la compra-vendita a termine sulle merci e sulle derrate contrattata in Borsa. »

Poi nell'articolo 4, se mal non ricordo (non ho la legge presente), potrò sbagliare nella enumerazione degli articoli, ma le disposizioni non mi sfuggono, nelle disposizioni dell'articolo 4 è detto che: « Ai contratti a termine di che nell'articolo 1 della presente legge è concessa l'azione in giudizio anche quando abbiano per oggetto il solo pagamento delle differenze. »

A proposito di questa legge si sollevò alla Ca-

mera la questione, se per i contratti a termine consentiti fuori Borsa, tuttochè avessero lo stesso scopo, si potesse applicare la legge medesima. E, bisogna dire il vero, la maniera onde è stata concepita una dichiarazione dell'onorevole ministro guardasigilli alla Camera, fa dubitare, se effettivamente la legge fosse o non fosse applicabile alle contrattazioni consentite fuori Borsa, tuttochè riguardassero valori industriali, tuttochè riguardassero differenze, e non avessero per scopo la consegna della merce ed il pagamento del prezzo.

Però questa circostanza fu avvertita dalla Camera, fu avvertita principalmente dal Ministero, perchè ho trovato una variante tra la prima e la seconda edizione del resoconto della Camera medesima.

Nella prima edizione avvi la dichiarazione del ministro che accenna a quella differenza; nella seconda edizione invece quella dichiarazione è stata completamente soppressa. Da ciò ne consegue che il Ministero pare avesse avuto la felice idea, secondo me, di applicare la legge indistintamente tanto alle contrattazioni in Borsa quanto ai contratti a termine consentiti fuori della Borsa, e pei quali la giurisprudenza era stata oscillante se dovessero validarsi o inframarsi come giuoco.

Io, ripeto, sono d'accordo col Ministero su questo particolare, e trovo che è stata una felice idea la sua; ma sventuratamente, quando la legge dà luogo a dubbi per l'esposizione dei motivi che l'hanno determinata, allora, secondo le opportunità, è diversamente interpretata.

Ora nella specie, siccome la soluzione della questione legale era la sola ragione per cui il commercio aveva salutata con entusiasmo la legge, se la stessa questione venisse a riproporsi, malgrado la legge per una distinzione nell'applicazione della medesima, tutto il prestigio sarebbe perduto, e la importanza della questione finanziaria ne soffrirebbe.

Voi conoscete, signori, come in molte città d'Italia, nominalmente si dice che esistono delle Borse, ma in fatto non esistono, o perchè non vi sono i pubblici mediatori, o perchè, essendovi, non vi convengono, come dovrebbero convenirvi, tutti i commercianti. Non di meno non è a credere che in tutte queste piazze, quelli che si chiamano giuochi di Borsa o altrimenti, le contrattazioni a termine con lo scopo di acquistare o perdere l'accrescimento o la diminuzione del prezzo sui titoli di rendita e delle derrate che hanno smercio in queste piazze, non si consentano.

Questi contratti hanno luogo in tali piazze come alla Borsa, e se per avventura in queste città vi sono

dei pubblici mediatori, questi sono respinti dal trattarli. E perchè? Perchè il pubblico mediatore, secondo alcune Camere di commercio, non può validare il contratto non fatto *in Borsa*.

Epperò se la legge 14 giugno 1874 è suscettibile di tale interpretazione, avete tutto l'incubo della tassa, senza alcuno dei vantaggi che se ne speravano, e pei quali era stata salutata come benefica garanzia del commercio. Noi abbiamo anche delle Borse ove pubblici mediatori non ve ne sono.

Coloro i quali si occupano frattanto dell'ufficio della mediazione hanno un grande interesse perchè tale interpretazione avesse luogo.

Ed ecco in questo modo che, invece di ottenere il vantaggio della legge, non si ottiene che il danno per la finanza e pei pubblici mediatori. Certo è che la legge potrebbe non avere un'esatta applicazione.

Certo la questione legale è influente sulla questione finanziaria; epperò, in vista di tali fatti, parmi sia indispensabile, vuoi dalla Camera, vuoi anche dal ministro, una dichiarazione, ed una dichiarazione formale dalla quale risulti che le contrattazioni a termine, aventi per oggetto le differenze consentite dentro o fuori la Borsa, sono sempre regolate dalla legge 14 luglio 1874, allorchè consentite per mezzo di pubblico mediatore, perchè altrimenti si risolve parzialmente la questione del giuoco, si riesce facilmente ad eludere la sanzione della legge, provandosi che il contratto non è stato consentito in Borsa, e l'imposta svanisce.

Pertanto io prego il ministro e prego la Camera a fare una espressa dichiarazione perchè la disposizione dell'articolo 4 della legge non si applicasse ai contratti conclusi esclusivamente *in Borsa*, ma fosse anche applicata a tutti i contratti che si dicono di Borsa, quando pure fossero stati consentiti fuori la Borsa.

MERIZZI. Io mi permetto di aggiungere una breve parola alle osservazioni che hanno fatte i precedenti oratori in merito della tassa degli alcool, avendo già altra volta diffusamente discorso di questa tassa.

Non avrei nuovamente abusato della bontà della Camera prendendo anche oggi la parola, se non credessi di dover contraddire rispettosamente ad una osservazione che ha fatta l'onorevole ministro delle finanze in una precedente tornata, allorchè si osservava come diverse fabbriche avessero dovuto essere chiuse per l'esorbitanza della tassa e per il modo di applicazione della legge; il signor ministro delle finanze diceva allora come nell'Italia settentrionale, per quanto gli constasse, l'applicazione della legge non avesse dato luogo a lamenti. Ora è in questa parte che io mi credo in dovere di contraddire all'affermazione fatta, almeno per quel

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

che riguarda la tassa applicata all'estrazione degli alcool dalle vinacce. La legge, quale fu nuovamente formulata e regolamentata, ha prodotto degli effetti nocivi sulla fabbricazione degli alcool che si fa estraendoli dalle vinacce. La tassa si è dimostrata esorbitante per la sua entità, ed eccessiva per le soverchie formalità necessarie ad ottenere la licenza e per la brevità del tempo entro il quale la distillazione è riputata venire compiuta.

Questi inconvenienti sono poi assolutamente insopportabili ove si abbia riguardo al favore che la legge intendeva di accordare ai piccoli possidenti, agli agricoltori, concedendo loro la fabbricazione di mezzo ettolitro d'acquavite senza pagamento della tassa. Infatti il favore che si voleva loro accordare si risolveva nell'esonerarli dal pagamento di una tassa di 10 lire; ma le formalità che si devono adempiere per l'ammissione alla fabbricazione portano un dispendio assai maggiore della tassa che il fabbricatore avrebbe dovuto pagare; quindi è evidente come il favore che noi colla legge abbiamo voluto accordare, viene ad essere perfettamente tolto e reso derisorio, e ciò per effetto dei regolamenti. L'effetto dell'applicazione rigorosa di una legge già severa si è che le vinacce si esportano dal nostro regno, e vanno, per esempio, in Svizzera onde essere convertite in alcool. Tale inconveniente già si verifica in questi primi mesi dell'applicazione. Per quanto è a mia notizia, io so che, se il Governo non provvederà a favorire maggiormente la fabbricazione, sia pure coll'apportare un progetto di modificazioni alla legge, nell'anno venturo noi vedremo in grande quest'esportazione di una materia prima che pure ci è data in abbondanza dalla coltivazione viticola, e vedremo l'estero avvantaggiarsi di essa, non solo per la produzione dell'alcool, ma ancora per la fertilizzazione delle terre, applicando i residui che avanzano dalla distillazione alla concimazione.

Per verità, per quanto si parli di questa tassa di fabbricazione, veniamo necessariamente alla conclusione già presentata dall'onorevole Sella l'anno scorso, cioè essere il caso di esaminare profondamente se gl'inconvenienti che nascono dall'applicazione della tassa non siano di gran lunga maggiori dei vantaggi che ne ritrae l'erario.

MINISTRO PER LE FINANZE. Imiterò l'esempio dell'onorevole Comin, e non ritornerò a dimostrare quello che mille volte ho dimostrato circa l'inesattezza delle sue affermazioni; nè gli dirò che se egli avesse tenuto conto dei discorsi che ho pronunziato alla Camera, si sarebbe avvisto come io mi sia preoccupato e dell'esistenza dei Buoni del Tesoro e dell'esistenza delle anticipazioni delle Ban-

che, come risorse di cassa, e di un altro debito ancora più grande, che è quello del corso forzoso. Avrebbe veduto similmente come io abbia detto che in un tempo più o meno remoto debbe cessare la risorsa che abbiamo ritratto dalla vendita dei beni ecclesiastici. Ma, imitando il suo esempio, voglio rimandare questo ad un'altra discussione.

Risponderò però brevemente all'interrogazione che egli mi ha rivolto, la quale però non è nuova, perchè l'onorevole Crispi me ne fece già in altra seduta una identica.

Senonchè l'onorevole Crispi molto discretamente e cortesemente si appagò della mia risposta.

Ora io debbo ripetere, rispondendo nello stesso tempo anche all'onorevole La Porta, che il regolamento è già stampato, ma nessuno può dissimularsi tutte le difficoltà che ci sono a fare un regolamento per l'applicazione della legge del 30 aprile 1874, siccome materia estremamente difficile, e aggiunga a ciò che la legge prescriveva che fossero sentiti gl'istituti di credito.

Ora alcuni di essi hanno tenuto riunioni sopra riunioni, hanno mandato dei numerosi appuni, alcuni hanno perfino stampato le loro osservazioni sopra il primo progetto di regolamento, e tutte le loro osservazioni hanno dovuto esaminarsi, dibattersi, vagliarsi e infine, dopo sentito il Consiglio di Stato sopra i singoli argomenti, decidere sul complesso della quistione.

Dimodochè si persuada l'onorevole La Porta che se veramente il regolamento per la legge menzionata ha tardato a venire alla luce, non fu certo per mancanza di solerzia da parte del Governo, ma fu per la difficoltà stessa dell'opera. Spero che questa riuscirà tale che coloro i quali appoggiarono quella legge, vedranno che abbiamo svolti i concetti che in essa sono stabiliti.

È verissimo che vi è un articolo nella legge medesima, il quale fa obbligo al ministro delle finanze di presentare entro sei mesi dalla pubblicazione della legge... (*Interruzioni del deputato La Porta*) Non è dunque un anno, sono nove mesi soli trascorsi.

Io però sono venuto alla Camera, ed ho esplicitamente dichiarato, che siccome il lavoro era di grandissima mole, doveva io stesso occuparmene, era dolente del ritardo, ma desiderava di avere qualche tempo ancora davanti a me per compierla.

Si assicuri l'onorevole Comin, che presto io adempirò il mio obbligo, e lo farò nello stesso tempo che presenterò la situazione del Tesoro, il bilancio definitivo del 1875 e quello di prima previsione del 1876 (il che non è lontano, perchè la legge stabilisce il 15 marzo). In quella relazione io farò la storia del

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

corso forzoso, esprimerò le mie idee in quanto al periodo presente, e delineerò alcune cose dei concetti futuri, rispondendo a quel sentimento che mi mosse allora nell'accettare quell'articolo di legge, cioè che io mi obbligava di studiare con tutto l'impegno possibile, e di presentare alla Camera i risultati di questi studi; ma non mi era possibile impegnarmi fin d'allora a determinate idee nè a formulare un progetto concreto.

Esaurita questa prima parte, vengo al discorso dell'onorevole Branca.

Vorrei seguire anch'io il suo consiglio poichè ha detto da principio che tralasciava le osservazioni generali; ma, siccome non l'ha fatto, sebbene abbia toccato brevemente della questione, non posso lasciare senza qualche risposta le sue parole.

Egli ha parlato di un progetto di legge che io ho presentato per spese straordinarie, da farsi una sola volta. Lo prego di riflettere che io non le ho qualificato come residui, perchè non lo erano, ma ho detto che si potrebbero quasi chiamare residui; ma egli ha soggiunto: voi dovrete aggiungere questi 11 milioni al disavanzo del 1875. La cosa non è esatta, perchè non tutti gli 11 milioni vengono a gravare sul bilancio 1875, ma, come egli avrà potuto rilevare da quella legge, si ripartono in un biennio.

Ad ogni modo non posso essere accusato d'incoerenza; imperocchè ho sempre detto che il disavanzo quale risultava dal bilancio era di 54 milioni; ma ciò non escludeva che io avessi dovuto presentare delle altre leggi che portavano delle spese nuove; anzi ciò è tanto vero che allora misi innanzi quella non mai abbastanza ripetuta massima, che, presentando nuove spese fuori del bilancio, si sarebbero dovute procurare nuove entrate. Con questo ho risposto alla prima delle sue osservazioni.

Alla seconda osservazione che egli fece, prendendo a volo una frase dell'onorevole relatore della Commissione, cioè che il costo dell'amministrazione cresce smisuratamente, gli farò riflettere che non solo v'è una differenza di 11 milioni fra il bilancio di prima previsione del 1875 con le variazioni ed il bilancio di prima previsione del 1874, ma invece di 17 milioni. Senonchè se egli avesse con più accuratezza esaminate tutte le partite che formano questa differenza, si sarebbe avveduto quante poche di esse appartengano al genere al quale egli accennava.

Avrebbe veduto, per esempio, che un milione e mezzo si corrisponde per aggi, che vi sono tre milioni di restituzioni e rimborsi d'imposte dirette, 8,769,000 lire per francobolli (partita di giro); avrebbe veduto che i canali *Cavour* ci portano in più 775,000 lire di spesa; e quando avesse ag-

giunta la spesa dei sali in 200,000 lire e quella dell'officina delle carte-valori per 500,000 lire, che si devono considerare come spese per aumenti per l'entrata, quando vi avesse aggiunta la manutenzione degli stabili demaniali, richiesta dalle necessità riconosciute, egli si sarebbe convinto che l'aumento di spesa per l'amministrazione si riduceva a ben poca cosa.

Se a lui torna a grado gli farò vedere come in un'amministrazione sì vasta, e nella quale vi sono spese che si modificano ogni anno, nella quale vi sono tante cause di liti, sia al contrario da meravigliare che si possano tenere in così stretti limiti le variazioni. In ogni capitolo sarò pronto a dimostrarliene la esattezza.

L'onorevole Branca ha fatto una terza osservazione generale, che è quella della inflessibilità, o, per meglio dire, se ben compresi, della immutabilità delle nostre leggi finanziarie.

In verità io credo che, se c'è un appunto da fare alle nostre leggi finanziarie, sia la soverchia mutabilità, perchè noi non abbiamo mai lasciato che una legge si applichi, ma agli inconvenienti che al suo primo applicarsi si provano, siamo venuti subito rimediando con nuove modificazioni di leggi.

Io credo che nelle cose finanziarie bisogna seguire la esperienza, e venire modificando a seconda dei suoi suggerimenti; ma non saprei accettare, per conto dell'amministrazione, nè del Parlamento italiano, l'accusa d'immutabilità e d'inflessibilità nelle leggi finanziarie; quasi quasi mi sentirei tentato di accettare piuttosto l'accusa di una soverchia mutabilità.

Ora che ho toccato delle osservazioni generali, verrò ai particolari.

Dirò due parole della tassa sui contratti di Borsa, la quale ha formato il soggetto della massima parte dei discorsi che qui si sono pronunziati. Gli agenti di cambio questa volta mi si effigiavano alla mente come quelle dame del medio evo per le quali i paladini ad uno ad uno venivano a rompere una lancia nel torneo. (*ilarità e bisbiglio a sinistra*) Io credo che sia permesso il paragone, nè credo che gli agenti di Borsa mi sapranno malgrado se li paragono alle dame del medio evo.

OLIVA. I deputati non sono i cavalieri degli agenti di cambio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Fu notato già da alcuno, mi pare ultimamente anche dall'onorevole Carnazza, come in questa legge vi fosse una fonte di grandi progressi, e fu il riconoscimento giuridico dei contratti a termine.

Questo fu il concetto fondamentale, dirò così,

della legge, al quale si congiunse poi il concetto di una tassa.

Questa tassa presentata dapprima in una misura che fu stimata abbastanza forte, fu poi ridotta al quinto di quello che era nel suo primo progetto, cioè a 10 centesimi per 1000 lire.

E veramente, sebbene io sia di quelli che credono che sino ad un certo punto la diminuzione delle tasse costituisca un elemento di maggiore provento perchè dà luogo a maggiori contrattazioni, a minori frodi, pur nondimeno la diminuzione fu tanta che io che mi era immaginato con quel progetto di legge di ricavare oltre un milione dalla tassa medesima, quando fui a presentare le variazioni nel bilancio di previsione, mi limitai ad una previsione di 500 mila lire. Ed ora queste 500 mila lire le avrete? mi è stato chiesto da qualcheduno. Mi è stato chiesto dall'onorevole Branca: che cosa avete venduti di libretti finora?

Egli mi domanda una notizia che non gli posso dare, a rigore, sino ad oggi, perchè i libretti sono distribuiti a tutti i ricevitori, e i risultati delle vendite dei medesimi non si possono avere tutti i giorni.

Per quello che è a mia notizia, nella prima quindicina di gennaio (la quale non comprende liquidazioni, e per conseguenza non dovrebbe essere delle più fruttifere), si ricavò un provento di circa 36 mila lire e se si continuasse in questo modo, si oltrepasserebbe la somma che io aveva pronosticata, un prodotto cioè di 800 o 900 mila lire. Non di meno mi tengo fermo al mio pronostico di 500 mila lire preferendo piuttosto di essere redarguito come timido pronosticatore che come soverchiamente ardito *sanguine* come direbbero gl'Inglese.

Le difficoltà principali che sono state incontrate, leggendo e udendo i reclami pervenutimi, mi sembra che non stiano nel regolamento, ma piuttosto nella legge stessa. Io mi sono voluto rendere un conto esatto di tutte le obiezioni che si fecero, ed ho dovuto persuadermi che se prendevano le mosse dal regolamento, finivano per riferirsi a qualche articolo di legge, finivano per volere due cose principali, cioè la tassa fissa invece della proporzionale, e l'obliterazione di quell'articolo 53 del Codice di commercio a cui si è fatta allusione, e in forza del quale non è permesso ai pubblici mediatori di negoziare se non per conto altrui. Chi bene guarda alle obiezioni che furono fatte dovrà convenire che tutte si riferiscono a questi due punti principali che ho accennato.

Io dichiaro che non ho nessuna intenzione di presentare al Parlamento alcuna legge per modificare quella del 14 giugno 1874. Quanto all'inter-

pretazione che fu data ad essa, l'onorevole Carnazza sa che le interpretazioni dei ministri in genere non possono avere che un valore relativo. Spetta ai tribunali di creare la giurisprudenza.

Del resto a me pare chiaro che la legge abbia detto che i contratti di merci e di derrate devono essere fatti in Borsa. Ciò non è prescritto per gli altri contratti, ma è stabilito per altro che devono essere stipulati per mezzo dei pubblici mediatori. Questo mi sembra che dica la lettera della legge e nulla più.

Ripeto che qualunque interpretazione, per mia parte, sarebbe vana, perchè non spetta più al potere esecutivo di dare alla legge l'interpretazione che essa richiede.

Del resto dichiaro a nome mio ed a nome dei miei onorevoli colleghi che, per quanto riguarda il regolamento, noi non abbiamo nessuna difficoltà, vista l'esperienza, di tornarci sopra, e di modificarlo secondochè si crederà opportuno.

Mi sia però ancora lecito di rispondere ad alcune osservazioni che si sono fatte.

Si è detto che l'articolo 7, il quale ordina di mettere in pubblico i nomi, pregiudica il segreto degli affari.

Io non lo comprendo. Il libretto ha una madre e due figlie; evidentemente nella madre il mediatore deve mettere il nome dei due contraenti, perchè se deve far prova in giudizio, senza di ciò non potrebbe farlo; ma quanto alle due figlie egli può dare a ciascuna parte la sua senza mettervi il nome dell'altro contraente.

Quindi da questo lato mi sembra che non ci sia alcuna rivelazione di segreto. Nè mi sembra un ostacolo assoluto quello di dire che l'operazione si può fare da due mediatori, e che dovrebbero pagare una doppia tassa. Ciò mi sembra molto facile ad evitarsi se il mediatore riceve una delle figlie accennando che è per conto altrui, e poi la trasmette alla persona a cui appartiene.

Tutto questo però mi sembra di pochissima importanza.

L'articolo 12 è stato molto fieramente accusato, ma in verità se voi togliete alla finanza la facoltà di potere esaminare i libretti, come si potrà scoprire la contravvenzione?

La contravvenzione non si troverà se non nel caso in cui vi fosse un giudizio davanti ai tribunali.

Quanto all'articolo 14 confesso anch'io che poteva dare luogo ad interpretazioni non esatte circa alle operazioni del debito pubblico; noi ci siamo affrettati a dare delle istruzioni in proposito per ovviarli; se queste non bastano, io confesso che

in ogni modo dovremo trovare la via di ovviare agli inconvenienti indicati che sarebbero gravi.

Noi però amministrativamente su questo punto non abbiamo avuto reclamo, e circa il fatto indicato dall'onorevole Branca non vi ha rapporto della direzione del debito pubblico che accenni a reclamo diretto su questa materia. Quindi non intendo di proporre modificazioni alla legge.

Se qualcuno degli onorevoli deputati crede che la legge stessa meriti di essere mutata, faccia uso del diritto che gli accorda la Costituzione e il nostro regolamento, e proponga le modificazioni dirette.

Quanto al regolamento noi siamo dispostissimi a modificarlo in quelle parti che mostrassero delle imperfezioni nella loro esecuzione o che indicassero vessazione soverchia. Io debbo dire, e spero che me lo perdonerà il mio egregio collega, che egli aveva adottato una specie di controllo pratico dei libretti, il che a me parve essere un vincolo troppo grave, e mi contentai di quell'articolo 12 che oggi si trova gravissimo, che cioè fosse pure lecito all'agente finanziario, quando avesse fondate ragioni, di farsi mostrare i libretti.

Noi siamo dispostissimi ad accettare quelle modificazioni che fossero del caso, ne abbiamo provocate anzi da uomini competenti della professione, e da uomini intelligentissimi della materia, tra i quali mi sia lecito citare il mio onorevole amico Villa-Pernice che fu relatore della legge. Li abbiamo pregati di indicarci quali sono i difetti e gli inconvenienti che si riscontrano, e quali sarebbero i modi di rimediarvi.

Ripeto quindi che non abbiamo intenzione di proporre modificazioni alla legge; siamo disposti ad attendere e ad accettare tutte quelle ragionevoli modificazioni nel regolamento che potranno rendere questa tassa più spedita e meno soggetta agli inconvenienti che si sono accennati.

Passo alla birra e agli alcool.

Anche qui, come ben disse l'onorevole Branca, vi sono due questioni, la questione della legge e la questione del regolamento.

Quanto alla questione della legge i due argomenti che oggi si sono prodotti sono gli stessi prodotti all'epoca in cui si discusse la legge, cioè insufficienza del difalco del 5 per cento sulla birra misurata nel rinfrescatoio, ed elevatizza del limite minimo dei gradi stabiliti per l'applicazione della tassa. Mi ricordo che l'onorevole Merizzi, l'anno passato, sostenne fortemente la sua tesi combattendo questo articolo. Ma anche qui io debbo dire che non ho nessuna intenzione di proporre modificazioni alla legge.

Veniamo al regolamento. Quali sono le obiezioni

che si fanno al regolamento? Non si vorrebbe la dichiarazione preventiva, ha detto l'onorevole Branca, perchè, se si denunzia di più, si corre il pericolo di pagare più di quello che sia il prodotto, se si denunzia di meno si va incontro alle contravvenzioni, e quindi ad una multa.

Io gli faccio riflettere che questa dichiarazione preventiva è una delle condizioni e delle clausole, ovunque, delle tasse di fabbricazione. Io sono d'accordo con lui che le tasse di fabbricazione sono molto difficili ad attuarsi e noi ne facciamo l'esperienza. Bisogna tener conto che esse hanno in sé delle gravi difficoltà, e, sebbene non si possa dire quale spesa veramente richiedono, perchè non c'è un personale esclusivamente dedicato alle tasse di fabbricazione, ma sono gli agenti delle finanze e delle gabelle in parte che fanno l'ufficio anche rispetto a queste tasse di fabbricazione, sebbene, dico, non si possa determinare con precisione quale parte della spesa sia afferente a queste tasse di fabbricazione e quale alle altre, non è meno vero, ed io ne convengo, che le tasse di fabbricazione sono fra tutte le più difficili, le più ardue, fors'anche le più costose. Ma che vuole! Oggi le abbiamo, ed è impossibile che un ministro venga a proporre l'abolizione di una tassa. Verrà quel giorno, speriamo, fortunato; ma per ora credo che nessuno avrebbe questo ardire. Ciò che noi dobbiamo fare è di cercare, finchè durano, che sieno il meglio applicate e che rendano il più possibile.

Io ricordo che non ho aumentato la tassa, e lo tornerò a dire quando parlerò degli alcool, io non ho aumentato nè la tassa sulla fabbricazione della birra, nè quella sulla fabbricazione degli alcool. Io non ho fatto altro, seguendo il concetto che informò tutte le mie proposte finanziarie dell'anno passato, che cercare di renderle più produttive. Anzi, rispetto alla birra, vi furono alcune modificazioni fatte secondo i desiderii espressi dai fabbricanti medesimi.

Torno al mio punto e dico che la dichiarazione preventiva della tassa è una condizione *sine qua non* di tutte le tasse di fabbricazione; a meno che non vi fosse quella specie di cinta muraria a cui alludeva l'onorevole De Zerbi e che si costituisse una specie di dogana alla sortita del genere dalle fabbriche. D'altronde la denuncia dipende tutta dal fabbricante. È lui che fa la dichiarazione. E veramente questa variazione di prodotto non può sfuggire alla sua intelligenza e tanto meno può sfuggirgli, inquantochè, come sa benissimo l'onorevole Branca, nell'articolo 83 del regolamento si è concesso un grado di tolleranza, e con ciò si è creduto appunto di supplire a quelle variazioni in più o in meno che fossero imprevedibili.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Un'altra obbiezione è stata fatta, non mi ricordo se da lui o da altri, sul divieto di allungare la birra, e sulla sorveglianza dei locali. Dirò quanto alla prima parte che un sistema di *minimum* e di *maximum* è indispensabile, senza di che la legge, come egli comprende, perderebbe ogni valore. Quanto alla seconda parte risponde la legge all'articolo 26, dimodochè nessuna novità è introdotta nel regolamento. Certamente obbiezioni, reclami se ne sono avuti, da Bologna soprattutto ne ho ricevuti anch'io, fra i quali quelli a cui allude l'onorevole Branca, come pure da Roma e da Livorno.

Da altre parti dello Stato non ho ricevuto verun reclamo. Confesso che qui la mia mente è molto più chiara di quello che lo sia sul regolamento degli affari di Borsa, tuttavia non mi nego neppure qui quando si verifichi qualche inconveniente, di prendere i temperamenti che fossero necessari. I regolamenti non sono leggi, e appunto un ministro deve fare tesoro di ciò che vedrà avverarsi per migliorare la condizione delle cose. Ma qui non veggo per ora chiaro, come lo veggo nel regolamento degli agenti di Borsa, che qualche cosa vi sia da fare.

Si è detto che la nostra birra, così com'era tassata dalla nostra legge, non sosteneva la concorrenza estera; ma questo non è esatto, perchè la sovratassa che noi abbiamo messa all'estero non esclude la tassa che esisteva prima, e corrisponde al *maximum*, cioè ai 16 gradi, che moltiplicata per 0,80 al grado dà appunto 9 lire e centesimi 60.

Dunque anche qui non si può dire che vi sia un vantaggio a favore degli stranieri.

E qui debbo rispondere all'onorevole Branca, il quale pare avere male inteso (od io mi sarò male espresso), che avessi proposto la legge dell'anno scorso per far ragione ai reclami esteri.

Certamente questi reclami vi sono stati; ma io non avrei punto tenuto conto di essi, se non avessi contemplata in se stessa la giustizia della cosa, se non mi fossi persuaso, quello che mi è e mi sarà sempre caro di ripetere, cioè che noi dobbiamo, indipendentemente da ogni reclamo, mantenere la più stretta giustizia e la più delicata osservanza di tutti i patti che abbiamo cogli altri. Buono o cattivo, una volta che abbiamo fatto un patto, noi dobbiamo osservarlo, e non dobbiamo avere bisogno che altri venga a richiamarci al suo adempimento.

Per conseguenza io sono stato mosso non da reclami, ma da un sentimento di giustizia. E credo che una delle buone politiche dell'Italia, la quale è nazione giovane fra le altre nazioni d'Europa, sia quella di mostrarsi sempre scrupolosa dell'osservanza di tutti gli impegni, grandi o piccoli, che abbia presi.

Vengo ora agli alcool, che è la materia più scabrosa di tutte quelle che abbiamo trattato.

Non è a mio avviso esatto quanto mi parve dicesse l'onorevole De Zerbi, cioè che la nostra tassa interna corrisponda alla tassa d'importazione dall'estero.

Vi era bensì una tassa d'importazione dall'estero già prima; ma quando abbiamo voluto creare una tassa di fabbricazione interna, abbiamo messo, sotto nome di sovratassa, il medesimo gravame anche sui generi esteri. Però resta sempre una differenza, cioè la differenza della tassa primitiva, quella che esisteva avanti la tassa interna di fabbricazione, la quale grava il prodotto estero al disopra dell'entità della tassa di fabbricazione, che paga sotto titolo di sovratassa.

Io sono di avviso che la tassa che risulta dalle tariffe convenzionali sull'alcool 10 lire per ettolitro, sia una tassa alquanto bassa. Senza voler fare del protezionismo, essa appartiene ad una di quelle tasse che in una nuova tariffa, e nei nuovi trattati commerciali, noi dobbiamo studiarci di elevare alcun poco.

Ma è evidente che prima che venisse la tassa di fabbricazione, nelle provincie meridionali, la fabbricazione degli alcool, era veramente minima. Ora come è che la tassa di fabbricazione ha potuto creare quest'industria; imperocchè a prima giunta pare strano che l'applicazione di una tassa faccia sorgere delle fabbriche? (E mi pare che l'onorevole De Zerbi diceva bene che sono 10 nelle provincie meridionali ed anticamente non erano che 3 o 4 ed in una misura molto minore.) Come è ciò avvenuto? È avvenuto per cagione dell'abbonamento. È evidente che quel giorno che si è detto: la tassa di fabbricazione la pagherete per abbonamento, se questo non corrispondeva veramente alla tassa di fabbricazione, in quel giorno si manifestò uno sviluppo nella produzione interna. Ciò mi pare chiaro come la luce del giorno. Che vi fosse poi realmente quest'inconveniente non l'affermò io, ma lo trarrò dall'inchiesta industriale e dalle parole di uno di quei fabbricanti, il quale pretendeva che si pagassero 4000 lire all'anno in una data provincia, mentre si avrebbero dovuto pagare 4000 lire per ogni settimana.

La tassa, come era stata congegnata ad abbonamento, non rendeva punto allo Stato quel che se ne era aspettato. Ora dunque è naturale che io avessi cercato il modo di farla fruttare di più.

Questo è stato sempre il mio concetto: far fruttare le tasse attuali senza imporne delle nuove.

Io veramente credo che le ragioni addotte dall'onorevole De Zerbi in questa materia e dagli altri

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

potrebbero trovare non difficile risposta. Io non entrerei nella parte tecnica, perchè prima di tutto mi sentirei incompetente a seguirlo su quel terreno, e poi perchè quella parte mi pare la più facile a correggersi, trattandosi di apparecchi applicati per la commisurazione della tassa. Se veramente negli apparecchi vi sono gli inconvenienti accennati dall'onorevole De Zerbi, si possono togliere, ma io credo, guardando bene allo stato delle cose, che la ragione vera della chiusura di quelle fabbriche sta in ciò, che il prezzo del granturco è molto elevato (è a lire 22 il quintale), e il prezzo degli alcool è, in questo momento, molto basso (è a 145 lire l'ettolitro). Quelle fabbriche adoperano metodi imperfetti, adoperano ancora la cottura cogli acidi e non la diastasi, e non possono fare nessun uso dei residui, per conseguenza si trovano in una condizione di inferiorità, rispetto alle fabbriche della media e dell'alta Italia e rispetto alle fabbriche straniere.

Questa per me è la vera cagione per cui esse si sono fermate, la nuova legge ha fatto cessare quel favore onde vivevano ed aggiungendosi anche la circostanza dell'alto prezzo della materia prima e del basso prezzo del prodotto, cosa del resto che reputo transitoria, ciò mi spiega in modo manifesto il perchè esse sieno state chiuse. Invece nell'alta Italia dove i metodi sono più perfetti, dove si opera per mezzo della diastasi non è nato nessun inconveniente. Sarà nato qualche inconveniente nella questione delle vinaccie, non lo nego, dal momento che lo afferma l'onorevole Merizzi, ma in quanto alle fabbriche dell'Italia centrale, quei signori che avevano così parlato nell'inchiesta industriale oggi continuano a lavorare, e credo che continueranno ancora, salvochè vi siano circostanze speciali che ne li dissuadano.

Ma, si dice, badate che vi è una questione di clima, la fermentazione si fa più lenta nel mezzodì che nel settentrione. Ma è proprio la questione di clima quella che costituisce la attitudine di una industria ad un dato paese? Si potrebbe dire che è questione di clima che a Torino non si producano gli aranci, e che per farli produrre ci voglia la stufa, mentre a Napoli invece prosperano rigogliosi e danno frutti succolenti. Ma egli è precisamente ciò che fa la protezione; è la stufa colla quale voi fate nascere gli aranci a Torino, voi fate nascere un'industria là dove non avrebbe condizioni d'esistenza.

Del resto io mi permetto anche di dubitare del numero degli operai giornalieri impiegati a cui ha alluso l'onorevole De Zerbi: è vero che egli parlava anche di molte classi sussidiarie, come i fabbrica-

tori di botti, i carbonai, ecc. Le notizie che io ho avute porterebbero questi operai a centinaia, e non a migliaia come egli disse; quasi quasi si tratterebbe di uno zero di meno.

Ma poi ci è una cosa, a mio avviso, la quale dimostra come queste fabbriche fossero piccole, ed è la tassa di ricchezza mobile che pagavano. Se l'onorevole De Zerbi esamina le denunce dei redditi fatte da tutte quelle fabbriche alle quali egli allude, vedrà quanto esse erano modeste, vedrà che tutte insieme (meno una nella quale non ho potuto fare la cerna, perchè non produce solo alcool, ma si occupa di molte altre industrie) non arrivano a pagare cinque mila lire di ricchezza mobile: il che prova (nè posso supporre che abbiano detto il falso) che erano in una tenue condizione d'industria, che erano fabbriche che non potevano mantenere delle migliaia di operai.

Ad ogni modo però, dice l'onorevole De Zerbi, voi dovete por mente a due cose: tener conto di questa situazione complessa, e vedere, se non altro, di dare tempo alla morte di queste fabbriche.

Io spero che non morranno, perchè credo che colla rinnovazione dei trattati si troveranno in una condizione migliore. Ma insomma, egli vorrebbe che io cercassi di far loro passare questo periodo di transizione concedendo almeno che le feste possano non calcolarsi negli abbuonamenti.

Mi permetta di non rispondere in questo momento partitamente alla sua domanda, ma si assicuri che, dentro i limiti della legge e della giustizia, io sono dispostissimo a tener conto di quella situazione speciale, e a fare tutto quello che non vada direttamente contro alla giustizia stessa e all'uguaglianza di trattamento.

Se nell'interpretazione del regolamento, nei metodi di esecuzione vi è qualche mezzo che possa facilitare a queste fabbriche di riprendere i loro lavori, io non domando nulla di meglio che di potervi cooperare, con tali condizioni però che non offendano quelle che a me paiono supreme necessità, cioè la giustizia e l'interesse delle finanze.

Mi pare di avere risposto brevemente quanto mi era possibile alle varie domande che mi sono state fatte circa quest'importante quesito.

L'onorevole presidente, con quella sagacia che lo distingue, aveva notato fin da principio di questa discussione che noi entravamo in un pelago alquanto...

PRESIDENTE. Vasto.

MINISTRO PER LE FINANZE... più vasto di quello che si conveniva, ed aveva notato che veramente a un bilancio di entrata queste questioni potevano convenirsi più che ad un bilancio di spesa.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

La colpa è mia, poichè fui io che accettai l'interpellanza dell'onorevole Branca alla discussione del bilancio della spesa. Confesso quindi che questa colpa appartiene a me e ne chiedo scusa al presidente e alla Camera.

Ad ogni modo, in tanto gridare che si è fatto nei giorni passati e nella pubblica stampa e nei varco sopra questa enormezza di regolamento relativo agli affari di Borsa, sopra gli incagli che si mettevano alle industrie, non è male che queste cose si discutessero in Parlamento e che la Camera vedesse che, lungi dall'essere animato da uno spirito contrario allo sviluppo delle industrie, il Ministero ha fatto tutto quanto gli era possibile, ed è disposto a fare, con nuove modificazioni al regolamento, tutto quante sia necessario, perchè, salve le ragioni della giustizia e della finanza si ottenga la maggiore soddisfazione dei desiderii, degli industriali.

BRANCA. Io risponderò primieramente e brevemente alle osservazioni che ha fatte l'onorevole ministro in risposta agli appunti che mi faceva sul complesso del disavanzo.

Sui residui pare che siamo perfettamente d'accordo.

Io diceva: questa è una di quelle spese stralciate per far comparire il disavanzo più piccolo; è una spesa però che faceva parte di spese già impegnate nel 1874...

MINISTRO PER LE FINANZE. Non è stralciata.

BRANCA. Non facciamo questione di parole. Non era certamente un residuo nel senso tecnico della parola, ma sono spese, che si riferiscono ad impegni già contratti precedentemente, di guisa che fanno parte integrante del disavanzo, perchè l'onorevole ministro delle finanze non potrebbe esimersi dall'adempiere a questi impegni. Se si è fatto un contratto per un'opera che costa dieci milioni, e non se ne sono spesi che cinque, gli altri cinque si dovranno spendere certamente, e, quand'anche non volesse spenderli nè il Ministero nè il Parlamento, ci sarebbe l'appaltatore che domanderebbe un indennizzo. Queste sono spese impegnate in modo che non si può prescindere dal calcolarle nelle competenze.

Io convengo perfettamente che gli undici milioni vanno ripartiti in più esercizi; ma io non parlavo di questa spesa specificamente, io dicevo soltanto che il disavanzo di 54 milioni era destinato ad ingrossarsi, e si ingrossa anche secondo le spiegazioni date dall'onorevole ministro, che io accetto perfettamente.

Pare che ci siamo intesi su questo punto. Egli crede che queste sono fra quelle spese, cui si deb-

bono contrapporre nuove entrate. Io voleva prevenire, e mi pare che il fatto lo dimostri, che il disavanzo di 54 milioni era destinato ad ingrossarsi per effetto di impegni precedenti che si stralciavano dal calcolo fatto.

Questo è il solo punto su cui possiamo metterci perfettamente d'accordo.

Rispetto alla questione dell'aumento di spese sull'amministrazione finanziaria, l'onorevole ministro per combatterle più facilmente esagera le mie osservazioni e dice: è molto maggiore l'aumento, ma questo viene compensato dalle maggiori entrate. Io non ho parlato di quell'aumento, io ho parlato della somma di lire 4,870,000, che risulta dalla relazione dell'onorevole Corbetta, detratti i francobolli che sono una partita di giro.

L'onorevole ministro mi risponde: ma questo aumento corrisponde ad aumento d'aggio, corrisponde ad aumento per le officine delle carte-valori, che sono tutti corrispettivi di entrate.

Io non discuto questo, perchè, se dovessi entrare in questa discussione, allora gli direi: ma colla legge sulla riscossione delle imposte dirette noi avremmo dovuto risparmiare molto personale, perchè la legge sulla riscossione delle imposte ha semplificato di molto il sistema di contabilità diminuendo il numero dei contabili. Io non fo la specificazione dei vari capitoli sui quali si potrebbe spendere meno; non è su questa parte che io porto le nostre critiche. Io dico: l'amministrazione finanziaria nel suo meccanismo complessivo attuale, più procede, e più cresce in proporzione geometrica la spesa rispetto all'entrata, onde è causa che se lo sforzo del contribuente è 2, la finanza non se ne vanta che di 1; se è 4, la finanza non se ne vanta che di 1 1/2.

Questo è quello che io intendeva di provare, e che mi pare risulti dalla stessa relazione dell'onorevole Corbetta, il quale credo abbia messo quella cifra in evidenza, per mostrare come i servizi finanziari assorbano gran parte dei proventi dello Stato.

Con questo io credo di poter essere d'accordo coll'onorevole ministro, perchè non è una questione di cifre, nè io asserisco che questo o quel servizio si possa fare con meno; è una questione di apprezzamento sul complesso del sistema finanziario.

E, come conclusione di queste mie osservazioni, darò una risposta a quella che era la sua dichiarazione finale, cioè che non poteva rimproverarsi l'amministrazione finanziaria d'immutabilità, ma invece di soverchia mutabilità. Io sono d'accordo con lui, e per conto mio dico che io preferisco piuttosto lo *statu quo* d'oggi a quello che egli intende prepa-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

rarci tra qualche anno ; ma pretendo che vi sia la mutabilità nel sistema, cioè che l'ente contribuente, l'ente nazione non sia sacrificato all'ente fisco, all'ente Stato ; che lo Stato non debba essere che il risultato di tutto lo sviluppo della prosperità nazionale. Invece l'onorevole ministro ed i suoi predecessori sono partiti da un concetto inverso : formiamo, essi hanno detto, un piccolo cerchio che si dice Stato, e che tutto il resto perisca. Ecco dunque come, con un diverso apprezzamento, possiamo essere d'accordo sulla cifra.

Vengo adesso alle due interpellanze. Per conto mio (attenderò quello che diranno quelli che si sono associati a me, e quelli che senza associarsi a me hanno parlato nella discussione) ma per conto mio dirò che ringrazio l'onorevole ministro dell'arrendevolezza mostrata rispetto al regolamento della Borsa. Io prendo atto della dichiarazione che egli intende che sia modificato l'articolo 14. Prendo anche atto delle sue dichiarazioni che, nell'esecuzione, tutti quegli inconvenienti da me accennati, e per i trasferimenti dal Gran Libro, e per il modo come si deve intendere il pagamento della tassa a madre e figlia, egli si contenterà di eseguire la legge nel modo che oggi ha dichiarato.

Siccome però io ritengo che la legge, nell'interesse stesso del fisco, non possa funzionare senza essere modificata, così io, per conto mio, mi riservo di presentare un progetto d'iniziativa parlamentare. Ed in questo sono lieto di accettare il consiglio dell'onorevole ministro ; anzi mi giova sperare che questo suo consiglio sia un'arra che egli acconsentirà a delle modificazioni che l'esperienza dimostrerà necessarie.

Su questo proposito mi giova di ricordare che egli ha citato l'incasso della prima quindicina di gennaio, e non è andato oltre, ed è chiaro. Io l'assicuro, e sono certo di questo, che gl'incassi delle quindicine susseguenti sono andati diminuendo ; poichè in principio si è pagato la tassa quasi per una specie di prova, poi, vedendo che la tassa era pesante, e vedendo che ci è il mezzo di esimersene, se ne sono liberati, e quindi le quindicine posteriori diedero molto di meno di quello che ha fruttato la prima quindicina di gennaio. Dunque, a questo proposito, l'esperienza sarà la migliore consigliera del ministro.

Rispetto agli alcool e la birra, l'onorevole ministro si mostra inflessibile, propone dei piccoli temperamenti : ma su questo non fece nemmeno delle promesse esplicite di modificare gli articoli del regolamento.

Io veramente, dopo l'intercessione dell'onorevole De Zerbi, il quale quasi pareva che volesse attri-

buire la durezza del ministro agli attacchi che gli venivano da questa parte, io mi augurava che egli, più benigno e pietoso intercessore, che aveva dichiarato di non intendere di dire cose meno gradite al ministro delle finanze, e che, in caso diverso, le avrebbe ritirate in antecedenza, io dico, con tutto questo, ho visto che l'onorevole De Zerbi è stato anche meno fortunato di me. E veramente, per i contribuenti che egli più da vicino rappresenta, non ho ragione di rallegrarmi, perchè io avrei sperato che egli, gradito al ministro, avesse potuto ottenere più benigno trattamento.

Osserverò però che l'onorevole ministro ha detto parole d'oro, e da quell'economista che è, quando ha parlato della differenza di clima, cioè che non si poteva, per attagliarsi ad una differenza di clima, fare una stufa artificiale per riscaldare una industria che languiva. Di ciò convengo anch'io ; ma l'onorevole ministro non ha risposto ad un altro punto che io specialmente ho osservato sul regolamento, mediante il quale si prescrive una modificazione forzata dell'industria. L'ho già detto : con quel regolamento si vuole che le piccole industrie si mutino in grandi, poichè con quel regolamento si prescrivono discipline che dalle piccole industrie non possono essere sopportate.

Ora io dico : per me (l'ho detto a proposito del famoso opificio di Dreher) vorrei che in Italia sorgessero fabbriche come questa ; ma dal momento che non ce ne sono, io desidero che la piccola industria sia alimentata per quanto è possibile, perchè è solamente con il risparmio del piccolo lavoro che si potrà cumulare il capitale necessario a fare i grandi lavori. Ed è perciò che io sono di quelli, ed in questo mi compiaccio d'incontrarmi in molti tenaci sostenitori delle stesse idee anche dall'altro lato della Camera, i quali sono contrari a qualunque aumento di spesa, perchè vedo proprio che mediante gli aumenti di spesa siamo obbligati di mettere sempre nuove tasse, e così non otterremo mai quel capitale che ci deve dare la grande industria.

Dunque su questo l'onorevole ministro non ha risposto, quindi non è la stufa protettrice, è invece una cappa di piombo, che si mette sull'industria mediante i compilati regolamenti del Governo, regolamenti, come diceva, ispirati piuttosto alla contemplazione dei modelli stranieri anzichè ispirati all'osservazione dei bisogni pratici del paese ed alle nostre condizioni. Certo non tutti possono camminare come desidererebbero con una velocità ferroviaria, quando si trovano sopra povere montagne dove si è costretti a salire e scendere a schiena di muli.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

Dunque su questo mi pare che l'onorevole ministro avrebbe dovuto essere più arrendevole. Ad ogni modo anche per questa parte prendo atto, dirò così, di quelle sue dichiarazioni benevole in quanto alla applicazione, perchè anche questo è qualche cosa; ma io non mi posso contentare, e quindi anche su questo io proporrò alla Camera speciali risoluzioni.

Farò notare a questo proposito che l'altra risposta che egli ha data sul *minimum* dei gradi della birra, nemmeno questa non è stata una risposta adeguata alla mia domanda.

Egli ha detto: la birra estera paga tutta in ragione di 16 gradi, che è il massimo della forza; quindi l'industria nazionale paga meno, poichè è ammesso un minimo di 10 gradi. Ciò è vero, se si considerano solo le birre di Chiavenna che sono talvolta anche superiori ai 12 gradi. Ma quando si tratta di quelle birre che si facevano a Milano, di quelle che si facevano a Napoli, di quelle birre che non sono bevande eccitanti, ma sono bevande rinfrescanti, l'argomento perde ogni efficacia, perchè tra queste birre e quelle estere non vi è termine di paragone.

Tali birre non possono pretendere a far concorrenza alle birre estere, nè queste credo che la temano, giacchè esse non sono che delle bevande proprie ai nostri cittadini che ne usano durante la stagione estiva.

Dunque mi pare che voler mantenere inflessibilmente quel limite di 10 gradi, mentre è provato che in alcune parti del nostro paese si consuma una birra di grado inferiore, sia appunto la prova più convincente di quella inflessibilità, o meglio infallibilità finanziaria di cui gli onorevoli ministri ci hanno dato esempio, che io ho sempre deplorato e che sempre deplorerò.

CARNAZZA. Io prendo la parola perchè credeva che l'onorevole ministro per le finanze fosse stato più geloso nell'interpretazione dallo stesso data all'applicazione della legge del 14 giugno 1874.

Si comprende che l'interpretazione della legge 14 giugno spetta al magistrato e non faceva mestieri che l'onorevole ministro per le finanze ce lo avesse ricordato, ma è pure incontrastabile che le dichiarazioni del ministro al momento della discussione, come le sue dichiarazioni posteriormente alla pubblicazione ed alla esecuzione della legge, molto influiscono sull'interpretazione della legge stessa.

Ora io devo fare notare alla Camera come nei resoconti di prima edizione vi sono delle dichiarazioni per parte dell'onorevole ministro che danno luogo alla interpretazione della legge del 14 giugno, nel senso che quella legge si debba applicare

esclusivamente ai contratti conchiusi in Borsa; mentre nella seconda edizione di questi stessi resoconti, quelle dichiarazioni furono tolte, d'onde la conseguenza che la medesima legge si volle interpretare nel senso che i contratti a termine tuttochè conchiusi fuori Borsa pur nondimeno alla legge medesima dovessero andare soggetti.

Ora se ciò è vero, se il signor ministro delle finanze ha effettivamente voluto dare questa intelligenza alla legge tanto quanto ha spedito i libretti a tutti i ricevitori del regno, compresi quelli che esistono là dove non sono Borse, e dove necessariamente non vi può essere luogo a contratti in Borsa, mi pare che l'onorevole ministro doveva essere tenero dell'interpretazione a darsi a questa legge, non solo per la sua applicazione, ma anche per la questione finanziaria.

E di vero, se, per avventura, la legge fosse interpretata nel senso che i contratti a termine conchiusi fuori Borsa non fossero soggetti alla legge, in tale caso la legge non darà nulla alle finanze; ecco perchè la questione finanziaria è implicitamente e necessariamente assorbita dalla questione legale. Pertanto l'onorevole signor ministro non è così tenero della interpretazione data alla legge del 14 giugno 1874, malgrado fossero state ommesse le dichiarazioni dell'onorevole guardasigilli.

Se l'onorevole Branca non venisse a presentare un progetto di legge che tenda a dichiarare esplicitamente la legge 14 giugno essere applicabile tanto ai contratti a termine consentiti in Borsa, quanto a quelli conchiusi fuori, io non mancherò di proporre un ordine del giorno in questo senso, perchè, se l'ordine del giorno sarà accettato, il dubbio o la questione cesserà, con vantaggio del commercio e della finanza, ed ove fosse respinto, la questione legale sarebbe sempre risolta e la finanza non guadagnerebbe nulla.

PRESIDENTE. L'onorevole De Zerbi ha la parola.

DE ZERBI. Io non aveva parole più dolci per dire quello che doveva dire, e sono stato veramente meravigliato, al pari dell'onorevole Branca, in vedere che le mie parole abbiano, non dirò inasprita la situazione, ma prodotto da parte dell'onorevole ministro una risposta la quale lascia il tempo che trova.

Ho poi l'onore di dichiarare all'onorevole Branca che non so se io sia gradito ai ministri; so di fare il mio dovere; so che gli onorevoli ministri sono graditi alla maggioranza della Camera; nè voglio sapere se le franche parole che partono da qualche deputato della maggioranza siano sempre gradite al Governo.

Prima di tutto mi pare che l'onorevole ministro

abbia voluto notare che i 30 centesimi per grado imposti alla importazione sono una sovratassa aggiunta alla tassa di confine. Io mi sarò forse male espresso, ma quello che io intendeva dire, era appunto questo.

Il ministro ha poi voluto sfondare una porta aperta, quando ha voluto dimostrare che prima di questa legge le industrie alcoliche nazionali erano favorite. L'ho ben detto anch'io. Ed ho lodata la legge del giugno 1874 pel suo concetto. Ma ho dubitato che essa abbia oltrepassato la misura. Sapevo benissimo ciò che il ministro ha detto. Sapevo anzi anche le cifre. E sono queste: che coll'antico sistema dell'abbonamento una quantità di alcool che pagava nella nostra fabbrica lire 64,800, se era importata dall'estero, ne pagava 74,769.

Ma ho detto e ripeto che, per aggiustare la misura, invece di mettere i piattelli della bilancia sulla stessa orizzontale, si è mandato in su quel che era in giù, e giù quel che era più sopra. Io non avrò saputo dimostrare il mio assunto; ma è questo appunto che ho cercato di dimostrare. Avrei potuto citare cifre, ma l'ho evitato. Come diceva Jules Simon, nulla v'ha di più brutale che le cifre, e perchè raramente la cifra è davvero esatta e così inesatta come è fa grande pressione sugli animi, e perchè la cifra ha mestieri per brillare di essere fra le mani di valente oratore, quale io non sono. Temerei troppo di venire in lotta con quel fortissimo oratore, che è l'onorevole Minghetti, di sfidarlo sul terreno delle cifre. Ma, se egli me lo consente, dirò che molti nostri fabbricanti, da me richiesti separatamente, mi hanno concordemente risposto che una stessa quantità pagherebbe più col nostro sistema dell'abbonamento mensile, che se importata dall'estero.

Così, ripeto, mi hanno detto i fabbricanti che ho avuto occasione di vedere, perchè, non essendo io distillatore nè avendo mai studiato quest'arte per professarla, prima d'imprendere a parlare di tale questione mi sono sentito in debito di visitare molto fra le fabbriche d'alcool d'Italia.

Ma la mia argomentazione qual era? È stata dimenticata? La mia argomentazione era: che col sistema dell'abbonamento mensile, noi, produzione italiana, si va male, perchè ci vediamo tassati una produzione presunta maggiore della produzione reale; e che col sistema della tassa sul prodotto effettivo, noi, produzione italiana, si va peggio, perchè il processo che il ministro ha imposto danneggia il prodotto, e quindi rende inferiore la qualità del nostro alcool alla qualità degli spiriti esteri. A questa argomentazione che cosa si è risposto? Si è risposto dicendo che gli apparecchi si corregge-

ranno. E sta bene; ma intanto le fabbriche falliscono! Capisco che il ministro può dire che egli se ne ride; ma quando v'è di mezzo l'interesse di molti cittadini, quando ognuna di queste fabbriche costa per lo meno mezzo milione, in verità credo che non sia il caso di ridere, nè di restare indifferenti. Sarà un interesse da poeta il mio per questi cittadini, ma neppure credo pensiero di uomo politico il non curarsi della ruina di dieci grossi stabilimenti industriali.

L'onorevole ministro dice fabbriche meschine, quelle che sono nelle provincie napoletane. E pure il professore Marse, che veniva di Germania, che andò a visitare queste fabbriche, che s'intende molto di distilleria, e che era raccomandato ai fabbricanti napoletani dal presidente del Consiglio o dal ministro di agricoltura e commercio, non ricordo bene, insomma da uno dei membri del Governo, il professore Marse, dicevo, ha avuto occasione di affermare che quelle sono fabbriche d'immensa forza, fabbriche rispettabilissime, delle quali poche si vedono così possenti in Germania. Questo diceva una autorità non sospetta. Ma pagavano poco di ricchezza mobile! Questo vuol dire che non si sanno fare i ruoli di ricchezza mobile. E non lo sapete voi? Io vi dico che quelle sono fabbriche rispettabilissime... Ma già non ho bisogno di dirlo all'onorevole Minghetti. Egli le ha vedute co'suoi occhi. O non ricorda l'onorevole ministro d'essere stato alla fabbrica del signor De Simone a San Giovanni a Teduccio pochi giorni dopo che una caldaia era scoppiata? È una fabbrica a vapore potentissima, la quale può produrre molti ettolitri di alcool ogni giorno. Da quella il ministro può giudicare se le fabbriche napoletane sieno misere. Ma, egli soggiunge, sono inferiori all'estero, debbono essere tali, non possono sostenere la concorrenza per la diversità del prezzo delle materie prime.

Verissimo, rispondo, ed aggiungo: del combustibile anche. Ma non è già vero che le fabbriche si sieno chiuse ora, perchè il granturco abbia cresciuto di prezzo; il granturco aumentò di prezzo l'anno passato; quest'anno è scemato; e va giù ogni giorno. Citerò l'esempio della fabbrica Sessa e Fumagalli di Milano, che ha comperati 2000 quintali cinque o sei giorni fa, e li ha comperati appunto perchè il granturco è ribassato enormemente di prezzo.

E se la nostra materia prima, cioè il granturco e il combustibile costa di più di quello che costa la crosta di riso e la barbabietola che usano nelle fabbriche di alcool dell'Austria, noi abbiamo operai sobrii, frugali, modesti, il cui salario è di molto inferiore a quello dell'operaio del nord d'Europa. Io

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

non dico che una cosa equilibri l'altra; direi cosa inesatta; ma dico e sostengo che noi ci potremo battere coll'estero, purchè non ci sia una tassa di fabbricazione la quale distrugga, senza averne l'intenzione, questa nostra industria, la quale non tenga sulla stessa linea i due piattelli della bilancia.

Io avrei desiderato una sola cosa, che il ministro avesse risposto: si studierà la questione, si procurerà di fare in modo che queste benedette lance sieno eguali. Questo avrei desiderato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho detto precisamente questo.

DE ZERBI. Allora domando scusa; non avevo bene compreso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Glielo riconfermerò se crede.

DE ZERBI. Prendo atto e mi cheto.

Aggiungo solo poche parole per diritto di difesa.

L'onorevole ministro ha detto che c'era uno zero di più, nella cifra di 2000 famiglie che dissi danneggiate grandemente dalla chiusura delle fabbriche. Mi spiace che la discussione su questo argomento finisca questa sera, perchè potrei per domani portare uno specchio numerico, e anche nominativo, che proverebbe al signor ministro essere davvero 2000 le famiglie danneggiate.

Da una conversazione avuta, sere fa, con una autorità di Napoli, capii che al Ministero s'era dovuto scrivere che si trattava di qualche centinaio di famiglie; mi rioccupai della cosa, studiai, m'informai, e posso dire che se non 2000, quelle famiglie sono 1900, 1800 almeno.

È facile intenderlo; si tratta di 10 grandi fabbriche le quali producono, mi pare, 5000 ettolitri al giorno e che consumano non so quanti quintali di carbone al giorno; che hanno bisogno di chi faccia i tini, di chi faccia le botti, di chi loro provveda la materia prima, che vogliono molta mano d'opera; e volete che esse non diano pane che a 200 famiglie? Ma duecento vuol dire venti per fabbrica, e venti per fabbrica tra operai e fornitori indicano una cifra impossibile.

Io vi rammento tutto il danno che può fare questa imposta; e fu Hogendorp, mi pare, che disse e dimostrò: ripercuotersi sul pane e sulla carne qualunque tassa esagerata sugli spiriti.

Un'ultima parola. Io sono stupito della nuova teorica di libero scambio che ho udita. Io sono dislettante, orecchiante di economia, e desidererei che la mi fosse spiegata da chi è maestro. È un dubbio che mi permetto di sottoporre. Io credeva che la teorica del libero scambio fosse questa. Noi abbiamo qui due penne, una fabbricata all'estero, l'altra all'interno; ebbene, questa fabbricata all'e-

stero non dovrà pagare, per entrare nello Stato, più di quanto paga quest'altra indigena per tassa di fabbricazione. Ma ora odo che libero scambio non è più l'eguaglianza di trattamento pel prodotto interno e per l'estero, ma è invece l'imporre eguale potenza ed eguale produttività a tutti.

Poichè sappiamo che una fabbrica di penne inglese ne produce, per esempio, mille in un giorno, noi, per essere liberi scambisti, ordineremo a tutte le fabbriche nazionali di pagare la tassa come se fabbricassero mille penne al giorno, e che se ne fanno meno, paghino lo stesso, o, in altri termini, si ammazzino. Questa a me pare teorica affatto nuova. Quale governo farà essa delle nostre industrie? Ma che industrie? L'onorevole ministro ci dice: coltivate gli aranci. Lo stesso diceva pure, giorni fa, un giornale austriaco: che vuoi tu, Italia, esportare lane e sete, contentati di esportare fichi secchi, ulivi e aranci, tu, sorridente paese, *wo die citronen blühmen*. Il giornalista austriaco sarebbe forse stato più pio e ci avrebbe concesso qualche industria, se avesse saputo che gli aranci non fanno in tutta Italia; che vogliono temperatura calda e terreno arenoso, e nello stesso tempo bagnato dall'acqua corrente; se avesse saputo che la coltura degli aranci si può esercitare in ben pochi luoghi d'Italia. Ed a questo proposito, io che sono proprietario di un piccolo agrumeto, dico in parentesi al signor ministro che questo prodotto potrebbe sopportare un peso daziario di esportazione senza alcun danno. Fate aranci dunque! Ma e dove non si possono fare? E dovremo davvero darci tutti a questa coltivazione? Le industrie debbono dunque essere per noi un frutto proibito? In verità questo ritornello degli aranci mi fa male; mi ricorda un'altra Italia, l'Italia dei poeti e dell'inerzia, che è passata e che spero non torni.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io credeva veramente che l'onorevole De Zerbi dovesse essere soddisfatto delle mie parole; ed invece mi è sembrato che egli l'abbia inteso in una forma al tutto diversa dal mio concetto. Forse non mi sarò bene espresso.

Certo io non ho parlato degli aranci che come di un esempio speciale. Io mi sono servito di una comparazione usata dagli economisti, quando dicono cioè che la produzione è come la stufa che fa nascere gli aranci.

Io auguro al mio paese che l'industria abbia un grande sviluppo, nè temo, come altri, che un grande sviluppo d'industria possa essere nocivo all'agricoltura.

Quanto al numero degli operai non posso dire altro che quanto mi risulta da apposita tabella.

Certamente questa differisce dalla sua, poichè

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

nessuna delle fabbriche della provincia di Salerno si è chiusa, e nelle fabbriche della provincia di Caserta sarebbero 299 fra direttori, scrivani, fuochisti, distillatori, giornalieri, e di 70 circa e di 80 quelli della provincia di Napoli.

Da ciò veda quanto siamo lontani dalla sua cifra; capisco che se egli intende comprendervi anche coloro che fanno le botti, i carri, e persino i coltivatori del granturco, certo che si fanno salire ad un numero molto maggiore. Nè io ho giudicato le fabbriche in sè. Ho detto che non è presumibile che avessero molti operai, se tali sono quali io le desumevo dalle loro denunce di ricchezza mobile.

Ma per venire al punto sostanziale dirò che non solo il prodotto estero devo pagare una tassa eguale alla tassa di fabbricazione, chè questa sì che sarebbe una protezione all'industria estera invece che all'interna, ma c'è una tassa di confine che aggrava il prodotto estero, ecco quello che ho detto. Noi abbiamo una tassa di confine per gli alcool stranieri, la quale, secondo me, è bassa e deve essere rialzata, cioè indipendentemente dalla tassa di fabbricazione. Questo non si chiama favorire l'industria estera a paragone dell'interna; se questa cosa vi fosse mai, io sono il primo a dire che sarebbe una ingiustizia ed una cattiva cognizione degli interessi del paese, che se i due piattini della bilancia fossero inegualmente gravati quali li descrive l'onorevole De Zerbi, bisognerebbe guardare non solo al regolamento, ma proporre una correzione nella legge stessa, qualora si verificasse questo fatto. Io non lo credo, ma non è men vero che ove mai fosse dimostrato questo, io non esiterei non solo a modificare il regolamento, ma, ripeto, a correggere l'errore nei nuovi trattati. La Camera ricorderà che io ho accennato più volte di errori avvenuti necessariamente nella fretta che abbiamo avuta di fare i trattati di commercio, ma nei quali si poteva supporre che qualche vantaggio fosse dato agli stranieri a preferenza dell'industria interna.

Dunque vede l'onorevole De Zerbi che io sono appunto nel suo concetto, solo desidero che mi sia provato dove esiste, certo non è negli alcool. Vi ha poi una parte della quale non vi ha parlato: il suo silenzio però mi fa credere che egli ha compreso il mio concetto e che lo accoglie. E giacchè ho la parola dico ancora una cosa in risposta all'onorevole Branca. Egli gridava, voi distruggete le piccole industrie. Io rispondo che c'è una parte di vero in questo. Ma l'errore sta nel credere che ciò che distrugge le piccole industrie sia il regolamento. Si potrebbe dire piuttosto che questo è un effetto delle tasse di fabbricazione: esse hanno

tutte questo carattere che tendono a favorire le grandi industrie a preferenza delle piccole.

Ogni volta che mettete una tassa di fabbricazione egli è certo che indirettamente voi venite a favorire piuttosto le grandi industrie che le piccole. Ma aggiungerò subito un'altra cosa. Non è neppure la tassa di fabbricazione, è l'andamento del mondo moderno che conduce per quella via. Imperocchè nel mondo moderno la grande industria tende a sostituirsi alla piccola, ed è questo uno dei cambiamenti più radicali che si verificano nel mondo d'oggi, cambiamento sul quale io non intendo oggi di fare considerazioni, nè di pronunciarmi.

Egli ha detto che non accetta le mie riforme. Non me ne meraviglio, nè mi sarei mai ciò aspettato; verrà giorno in cui le discuteremo: io ho sempre creduto che, pur chiedendo riforme tributarie ed amministrative, il giorno in cui sarebbero veramente da discutere avreste trovato che non erano le buone.

Egli ha pure detto: non vi ha che una questione di parole. La questione di parole si risolve in una questione d'idee. Egli mi parla di certe spese stralciate dal bilancio. Io non ho fatto nulla di ciò, come non posso inserire nulla nel bilancio e nella nota di variazioni, se non ciò che risulta o dall'ordinamento amministrativo o dalle leggi votate; ed il risultato di quel bilancio di previsione e di quelle variazioni è il disavanzo che ho annunziato, cioè 54 milioni di lire.

Per mostrare che non era tale, bisognava dimostrare che, o le entrate da me presunte erano inferiori al vero, oppure che le spese dovevano aumentarsi. Quanto alle leggi che hanno bisogno di una nuova legge, io non poteva stralciarle perchè non esistevano; ma non ho mai nascosto che queste leggi si sarebbero dovute proporre. E mi ricordo di avere parlato, in una occasione notissima, degli argini del Po e di altri argomenti di questo genere; ma ho sempre soggiunto che bisognava che cercassimo di sopperire con nuove entrate alle nuove spese. In questi termini, se l'onorevole Branca conviene, converrà io pure che è una questione di parole.

Con questo parmi di avere risposto a tutti.

PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ha facoltà di parlare.

PANATTONI. Io mi congratulo di avere cooperato a far sì che la Camera portasse il suo critico esame sopra gli ordinamenti legislativi che reggono le operazioni di Borsa. Il paese si persuaderà che, come noi che muovevamo lamento, ci eravamo dati cura di leggere i provvedimenti del Ministero,

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 FEBBRAIO 1875

così il Ministero finalmente ha oggi letto nei nostri lamenti.

Nega il ministro di riporre la mano sopra la legge. Dinanzi a codesta denegazione, resta a noi di valerci della facoltà di iniziativa parlamentare.

Quanto al regolamento, il ministro promette di modificarne alcune disposizioni; e quella in specie si propone sopprimere, che si contiene nell'articolo 14, aggiungendo di avere già a tale effetto trasmesse istruzioni.

Ringrazio di queste sue buone disposizioni il ministro. Però vorrei che queste sue dichiarazioni fossero alquanto più esplicite. Vorrei che in qualche modo il commercio fosse assicurato che qualche cosa effettivamente si farà, e si farà presto; perchè, lo creda il Governo, il male sussiste; e tardando non facciamo che peggiorare le condizioni in cui langue l'industria.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale sul bilancio passivo delle finanze.

Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, comunico la seguente domanda di interrogazione dell'onorevole Friscia:

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole

ministro dell'interno sul domicilio coatto inflitto a Pietro Macaluso, fu Salvatore, da Termini Imerese, contro il disposto dell'articolo 76 della legge di pubblica sicurezza. »

Domando al signor ministro dell'interno se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

CANTELLI, *ministro per l'interno*. Esaminerò la cosa, e domani risponderò.

PRESIDENTE. Sta bene.

Se la Camera crede, si potrà passare alla discussione dei capitoli.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Domani alle 2 seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa pel 1875 del Ministero delle finanze;

2° Seguito della discussione dello stato di prima previsione della spesa pel 1875 del Ministero dell'interno nei due capitoli che furono lasciati in sospenso.

